C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***24 del 28 luglio 2026***

In breve

1 **Calendario fiscale agosto 2026: le scadenze dopo la sospensione estiva**

2 **Iva 2025: entro il 29 luglio l'ultima chance per la dichiarazione tardiva**

3 **Rottamazione-quinquies: quando si applica davvero la tolleranza dei 5 giorni**

Approfondimenti

1 **Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative**

2 **Segnalazione di operazioni sospette: la svolta sostanzialista delle nuove istruzioni UIF applicabili dall'1.7.2026**

3 **Credito d'imposta Transizione 4.0: la scadenza del 31 luglio 2026 per le comunicazioni di completamento**

4 **La "maxi deduzione" per i nuovi dipendenti**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa 3

L'Agenzia interpreta 22

Il Giudice ha sentenziato 27

In breve 31

Calendario fiscale agosto 2026: le scadenze dopo la sospensione estiva 31

Iva 2025: entro il 29 luglio l'ultima chance per la dichiarazione tardiva 35

Rottamazione-quinquies: quando si applica davvero la tolleranza dei 5 giorni 38

L'Approfondimento 41

Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative – seconda parte 41

L'Approfondimento 49

Segnalazione di operazioni sospette: la svolta sostanzialista delle nuove istruzioni UIF applicabili dall'1.7.2026 49

L'Approfondimento 57

Credito d'imposta Transizione 4.0: la scadenza del 31 luglio 2026 per le comunicazioni di completamento 57

L'Approfondimento 64

La "maxi deduzione" per i nuovi dipendenti 64

Smartstudio 86

Marketing tradizionale: cinque strategie da rivalutare 86

Flash di stampa

Comunicazioni di conferma iper-ammortamento	ITALIA OGGI 21.7.2026	Dalle 12.00 del 21 luglio 2026 è possibile inviare la comunicazione di conferma degli investimenti per accedere all'iperammortamento 2026, come previsto dal D.D. pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa comunicazione, secondo step obbligatorio dopo quella preventiva, richiede alle imprese di indicare data e importo del pagamento dell'ultima quota d'acconto necessaria a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ogni bene.
Tassazione indiretta degli immobili di categoria “F”	ITALIA OGGI 21.7.2026	Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 36-2026/T, chiarisce la tassazione indiretta delle cessioni di immobili categoria “F”. Le cessioni di fabbricati in costruzione (F3) o in definizione (F4) sono sempre soggette a Iva, poiché non ultimati e quindi esclusi dai regimi di esenzione previsti per i fabbricati finiti. I lastrici solari (F5) sono considerati autonomi e, non essendo strumentali né rientrando in altre categorie catastali, seguono il regime di esenzione dell’art. 10, c. 8-bis. Per le aree urbane (F1), la sola classificazione non determina l’applicazione automatica dell’Iva: conta la destinazione urbanistica. Per i fabbricati collabenti (F2), lo studio suggerisce l’esenzione perché privi di capacità reddituale e diversi da nuove costruzioni.
Soggetto a Iva il destocking con cessione di beni	IL SOLE 24 ORE 21.7.2026	Nel question time n. 5-05627 della Commissione VI Finanze è emerso che le operazioni di destocking sono ora considerate vere e proprie cessioni di beni soggette a Iva, non più esenti come

		operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 1) D.P.R. 633/1972. Secondo la risposta del Mef, il destocking riguarda il magazzino, quindi si tratta di una cessione imponibile ex art. 2 D.P.R. 633/1972. Sebbene l'operazione mantenga natura finanziaria, viene meno l'esenzione Iva.
Blocco pagamenti dei professionisti	IL SOLE 24 ORE 21.7.2026	Il Ministero della Giustizia, con circolare del 26/06/2026, chiarisce che il pagamento diretto all'Agenzia delle Entrate Riscossione avviene solo se i debiti da cartelle esattoriali notificate sono pari o superiori a 5.000 euro.
Al bivio delle Sezioni unite il giudicato penale e fiscale	IL SOLE 24 ORE 21.7.2026	La Corte Costituzionale ha riconosciuto valore di giudicato alla sentenza penale definitiva di assoluzione in tema di processo tributario (art. 21-bis D.Lgs. 74/2000). Tuttavia, la Cassazione attende ancora il pronunciamento delle Sezioni Unite, che dovranno stabilire se la norma riguardi solo le sanzioni o anche l'imposta, nonché chiarire le condizioni motivazionali e probatorie che vincolano il giudice tributario nell'interpretazione delle assoluzioni e nell'applicazione dei limiti fissati dalla Corte sulle presunzioni legali.
Oic 5 valutazione degli attivi di liquidazione	IL SOLE 24 ORE 21.7.2026	L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del principio OIC 5 sui bilanci di liquidazione, valido per gli esercizi dal 1.01.2027 (o anticipabile dal 1.01.2026). Il principio regola valutazioni e schemi di bilancio: l'attivo si valuta al minore tra costo e valore di realizzo, salvo alcune condizioni che permettono la valutazione al valore di realizzo anche se superiore al valore netto contabile (ad esempio beni completamente ammortizzati, vendita immediata possibile, trattative avanzate). Il passivo si valuta al presumibile valore di estinzione; i fondi per

		oneri di liquidazione sono rilevati solo se sussistono obbligazioni non evitabili.
Compenso all'organo amministrativo	ITALIA OGGI 20.7.2026	Secondo l'art. 2389 c.c., salvo diversa previsione statutaria, i compensi agli amministratori sono stabiliti dall'organo competente all'atto della nomina, mentre per gli amministratori con particolari cariche decide il consiglio di amministrazione dopo aver sentito l'organo di controllo. Il compenso può essere pagato solo dopo la delibera che lo determina, ma già alla decisione sorge l'obbligo contabile di rilevarlo come costo e debito verso l'organo. Fiscalmente, i compensi sono deducibili nell'esercizio in cui vengono effettivamente pagati: entro il 12 gennaio dell'anno successivo (principio di cassa allargata) o, se il beneficiario ha partita IVA, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza (principio di cassa rigida).
Rettifiche d'inquadramento Inail	ITALIA OGGI 20.7.2026	La circolare Inail n. 28/2026 illustra le novità del D.M. 2.04.2026 sulle tariffe dei premi, attuando il D.L. 159/2025. Dal 1° gennaio 2026, le rettifiche d'inquadramento saranno valide solo per il futuro, salvo errori (del datore di lavoro o meno). In caso di errore, si versano i premi mancanti e sanzioni, oppure si può chiedere il rimborso se sono stati pagati premi in eccesso.
Bando-tipo per aiuti di Stato del Codice degli incentivi	ITALIA OGGI 21.7.2026	Il D.M. Imprese 18.06.2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce il bando-tipo per l'attivazione di aiuti alle imprese secondo il Codice degli incentivi. Verranno favorite le aziende con rating di legalità, certificazione di parità di genere, assunzione di persone con disabilità e quelle che valorizzano occupazione

		giovanile, femminile e sostegno alla natalità.
Schema di decreto Omnibus	ITALIA OGGI 21.7.2026	Il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame del Parlamento, introduce diverse novità fiscali: • Per le auto aziendali, la tassazione aumenta del 50% dopo 5 anni di utilizzo; previsto un forfait del 5% per gli optional non valorizzati. Il valore normale non si applicherà più in caso di assegnazione posteriore al 1.07.2025. • Nel trattamento fiscale dei familiari a carico viene eliminato il requisito della convivenza o della ricezione di assegni alimentari per alcune agevolazioni, valido dal periodo d'imposta in corso al 20.12.2025. • I professionisti sconteranno un'aliquota del 26% sui crediti d'imposta acquistati, con possibilità di opzione anche per i crediti acquisiti dal 2024 tramite dichiarazione integrativa. • Vengono evitate le penalizzazioni Irap sul Terzo settore; sulle imposte di successione e donazione, gli interessi decorrono 90 giorni dopo la scadenza della dichiarazione. • Per i trust, esteso il pagamento anticipato alle imposte ipotecaria e catastale. • Fatture e detrazione Iva possibili fino alla dichiarazione del secondo anno successivo alla ricezione. • Ampliati i poteri dell'Agenzia delle Dogane sull'accesso ai dati della fatturazione elettronica.

		• Cooperative compliance: possibile dilazionare le imposte dovute fino a 20 rate trimestrali senza sanzioni da ravvedimento. • Le società italiane potranno utilizzare le perdite finali di controllate Ue/See secondo criteri stabiliti; perdita definitiva se attività cessata o non più utilizzabile dalla controllata o cessionario. • Partecipazioni in Paesi black list: affrancamento al 31%, senza rateizzazione. • Il rendiconto della stabile organizzazione richiede data certa tramite marcatura temporale o vidimazione. • Aliquota ritenuta dividendi a fondi pensione europei e sottoconti esteri sale dall'11% al 20%, allineandosi ai fondi pensione nazionali.
Bonus fiscali e installazione di zanzariere	ITALIA OGGI 21.7.2026	Le zanzariere, se rispettano specifici requisiti tecnici, possono beneficiare delle detrazioni Irpef/Ires per riqualificazione energetica secondo l'art. 14 D.L. 63/2013 e l'art. 1, cc. 344-349 L. 296/2006.
Sospensione dei versamenti fiscali in agosto	ITALIA OGGI 22.7.2026	Dal 1° al 20 agosto, i versamenti fiscali possono essere effettuati entro il 20 senza maggiorazioni. Nel 2026, i soggetti Isa (forfettari e minimi inclusi) che pagano entro 30 giorni dopo il 20 luglio applicano un interesse dello 0,80% invece dello 0,40%. I versamenti sugli avvisi bonari in scadenza restano sospesi fino al 4 settembre, mentre sono attivi i pagamenti verso il riscossore, comprese le rottamazioni. Dal 1 agosto 2026, è bloccato l'invio di avvisi bonari, comunicazioni di compliance e cartelle di pagamento.

Iperammortamento e comunicazione di conferma	IL SOLE 24 ORE 22.7.2026	Dal 21.07.2026, si può inviare al Gse il modello di conferma richiesto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ottenere l'iperammortamento. La comunicazione deve riportare gli stessi investimenti e costi della precedente, descrivere i dettagli degli investimenti, includere dichiarazioni sul beneficio, e indicare data, importo e fattura dell'acconto del 20%.
Eliminata la ritenuta sulle provvigioni delle agenzia di viaggio	IL SOLE 24 ORE 22.7.2026	La L. 22.05.2026, n. 88 ha eliminato l'obbligo di ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio per la vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio. La modifica riguarda anche i versamenti e la riscossione, in vigore dal 1.01.2027. Rimane invece la ritenuta sull'intermediazione assicurativa svolta dalle agenzie, anche non iscritte al Rui.
Bilancio consolidato enti locali	ITALIA OGGI 22.7.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili comunica che il bilancio consolidato degli enti locali per il 2025 va approvato entro il 31 ottobre 2026 e inviato alla BDAP. Il documento fornisce uno schema di relazione, tabelle dati e una check-list per le verifiche.
Cisoa per emergenze climatiche	IL SOLE 24 ORE 22.7.2026	Con il messaggio n. 2418/2026, l'Inps ha chiarito che la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (Cisoa) è disponibile per eventi climatici eccezionali, come le ondate di calore, dal 1 luglio al 31 dicembre 2026. La misura riguarda sia operai agricoli a tempo indeterminato che a tempo determinato. I datori di lavoro possono richiedere la Cisoa anche per riduzioni

		parziali dell'orario giornaliero. Le giornate di integrazione per emergenza climatica si aggiungono alle 90 previste normalmente.
Contributi al finanziamento della formazione	ITALIA OGGI 22.7.2026	Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto lo sportello per domande di contributi, coprendo fino al 70% della spesa (massimo 42.000 euro) per corsi di formazione sull'innovazione tecnologica e la transizione verde e digitale. Le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno nei settori automotive, moda, tessile e arredamento possono inviare le richieste a Invitalia dal 10 settembre al 21 dicembre 2026.
Referente antiriciclaggio nello studio professionale	IL SOLE 24 ORE 22.7.2026	Secondo l'informativa n. 100/2026 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, gli obblighi antiriciclaggio negli studi associati e nelle società tra professionisti spettano al singolo professionista incaricato, iscritto all'Albo.
Tassa italiana sui pacchi	ITALIA OGGI 23.7.2026	Il Ministro dell'Economia ha spiegato che la tassa italiana sui pacchi, introdotta dalla Manovra 2026 e rinviata al 1.10.2026, si aggiungerà al dazio UE di 3 euro per ogni articolo e-commerce extra Ue sotto i 150 euro, attivo dal 1.07.2026. Il dazio UE è una misura transitoria fino al 1.07.2028, mentre la tassa italiana serve a coprire i costi doganali sulle piccole spedizioni provenienti da Paesi terzi.
Rendiconti sulle stabili organizzazioni con data certa	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	Il decreto Omnibus richiede che il rendiconto delle stabili organizzazioni abbia una data certa tramite marcatura temporale o strumenti idonei entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. I dati devono essere riportati in un prospetto della

		dichiarazione. La modifica mira a contrastare evasione ed elusione fiscale.
Isa per notai	ITALIA OGGI 23.7.2026	Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 68-2026/T, analizza gli ISA per i notai (art. 9-bis D.L. 50/2017) come strumento di compliance tra Fisco e contribuente. Il modello notarile valuta le prestazioni in base a compensi medi provinciali e assegna un punteggio di affidabilità da 1 a 10: punteggi alti danno accesso a vantaggi, mentre quelli bassi possono derivare da gestione inefficiente o errori nel modello. Lo studio sottolinea l'importanza di distinguere le tipologie di atti, monitorare indicatori di anomalia e utilizzare annotazioni fiscali per motivare eventuali punteggi bassi causati da eventi straordinari.
Credito d'imposta gasolio per autotrasportatori	ITALIA OGGI 23.7.2026	Il decreto Mit/Mef/Mase del 23.05.2026, pubblicato il 21.07.2026, prevede un credito d'imposta del 70% per le imprese di autotrasporto merci, sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi di marzo-giugno 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026. Per l'attuazione della misura si attende un prossimo decreto che definirà date e modalità di domanda.
Giurisprudenza ancora divisa su quota 100 e redditi incumulabili	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	Il divieto di cumulo reddituale previsto dall'art. 14, c. 3 D.L. 4/2019 per quota 100 riguarda l'incumulabilità di alcune pensioni anticipate, ma la giurisprudenza non ha ancora una posizione univoca. La Cassazione (sentenza n. 30994/2024) sostiene la revoca di tutti i ratei pensionistici dell'anno in cui si infrange il divieto, secondo quanto stabilito dall'Inps. La Corte d'appello di Milano (sentenza n. 734/2026) propone la restituzione mensile, limitata al

		reddito da lavoro percepito, promuovendo la frazionabilità dei periodi di incumulabilità. La Corte dei conti (sentenza n. 145/2026) ha legittimato la richiesta dell'Inps di restituzione dei ratei per l'intero anno, come nel caso di un pensionato Poste Italiane con un co.co.co.
Riforma della professione forense	ITALIA OGGI 23.7.2026	Il disegno di legge per la riforma della professione forense, approvato dal Senato il 22 luglio 2026, riconosce la dignità sociale dell'avvocato, definisce le attività riservate e regola le modalità di esercizio, incluse forme individuali o aggregate. Disciplinando la monocommittenza, garantisce tutele contrattuali ed economiche ai collaboratori di studio, senza comprometterne l'autonomia.
Segnalazione di operazioni sospette negli studi e associazioni	ITALIA OGGI 23.7.2026	Con l'informativa n. 100/2026, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha chiarito che la normativa antiriciclaggio si applica al singolo professionista anche negli studi associati o nelle società tra professionisti. Il referente per la segnalazione di operazioni sospette resta sempre il professionista stesso, non lo studio o la società.
Incompatibilità commercialisti-pubblico impiego	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha comunicato che il pubblico impiego è incompatibile con l'esercizio della professione, salvo eccezioni specifiche per la docenza nelle scuole pubbliche.
Bando-tipo Mimit per incentivi alle imprese	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	Il D.M. Mimit 18.06.2026 (G.U. 17.07.2026) introduce il nuovo bando-tipo per richiedere agevolazioni. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire questo modello nei bandi

		rivolti alle imprese, secondo il Codice degli incentivi. Il formato uniforme facilita la consultazione di requisiti, modalità, spese ammissibili e criteri di valutazione.
Nuove attività tipiche e regole sui compensi nella riforma dei commercialisti	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	La Commissione Giustizia della Camera ha approvato due novità per i commercialisti: il riconoscimento dell'ambito giuslavoristico tra le attività tipiche e nuove regole sul compenso professionale (L. 49/2023), che deve essere proporzionato alla prestazione secondo la legge sull'equo compenso. I parametri per la determinazione dei compensi saranno aggiornati dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNDCEC, per superare quelli del 2012 e adeguarsi all'evoluzione della professione.
Nuove attività tipiche e regole sui compensi nella riforma dei commercialisti	IL SOLE 24 ORE 23.7.2026	La Commissione Giustizia della Camera ha approvato due novità per i commercialisti: il riconoscimento dell'ambito giuslavoristico tra le attività tipiche e nuove regole sul compenso professionale (L. 49/2023), che deve essere proporzionato alla prestazione secondo la legge sull'equo compenso. I parametri per la determinazione dei compensi saranno aggiornati dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNDCEC, per superare quelli del 2012 e adeguarsi all'evoluzione della professione.
Controllo delle spese di istruzione nel modello precompilato	ITALIA OGGI 24.7.2026	Il modello precompilato tassa interamente i benefit aziendali erogati nel 2025 per spese di istruzione del 2024, senza considerare eventuali detrazioni già applicate. Il contribuente deve quindi correggere manualmente l'importo nel rigo M3 indicando la quota effettivamente detratta.
	ITALIA OGGI	

Cessione dei crediti del professionista e onnicomprensività	24.7.2026	L'art. 3 del D.Lgs. correttivo sulla riforma fiscale, attualmente in esame parlamentare, regola il trattamento fiscale dei proventi da cessione o compensazione di crediti di imposta da parte di professionisti e artisti. Il decreto: 1. conferma che i crediti usati come pagamento per prestazioni professionali generano un reddito imponibile pari alle somme compensate nel periodo d'imposta; 2. stabilisce che i differenziali per crediti acquistati sul mercato sono imponibili in proporzione alla quota compensata, con imposta sostitutiva al 26%; applica le nuove regole ai crediti acquisiti dalla data di entrata in vigore del Dlgs.
Testo unico su adempimenti e accertamento	IL SOLE 24 ORE 24.7.2026	Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Testo unico sugli adempimenti e l'accertamento, in vigore dal 1 gennaio 2027. Il testo include regole sull'adempimento collaborativo e sul concordato preventivo biennale.
Correzione di errori su pratiche doganali	IL SOLE 24 ORE 24.7.2026	L'Agenzia delle Dogane, con circolare 19/D/2026 (che modifica la 16/D/2026), ha escluso la revisione su richiesta della dichiarazione doganale prima dello svincolo, ma consente il ravvedimento spontaneo con riduzione della sanzione. Se si regolarizza entro 90 giorni, non si pagano interessi sui maggiori diritti. Dal 14/10/2026 sarà disponibile il nuovo applicativo Intra@web per i modelli Intrastat.
Credito d'imposta autotrasportatori	IL SOLE 24 ORE 24.7.2026	Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23.05.2026, pubblicato sulla Gazzetta

		Ufficiale il 21.07.2026, stabilisce criteri per un contributo straordinario tramite credito d'imposta per le imprese di trasporto con sede in Italia. Il credito copre fino al 70% della spesa aggiuntiva per gasolio nei mesi da marzo a giugno rispetto al prezzo medio di febbraio 2026, secondo le fatture di acquisto. È utilizzabile solo in compensazione entro il 31.12.2026 tramite modello F24 via servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno dopo la trasmissione dati.
Bonus assunzioni 2024-2025	Il Sole 24 Ore 24.7.2026	L'Inps comunica che i datori di lavoro possono presentare richieste per bonus giovani, donne e Zes fino al 30 settembre 2026. Dopo tale data non sarà più possibile inviare domande relative ad assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lavoratori delle piattaforme digitali	Il Sole 24 Ore 24.7.2026	Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sulle piattaforme digitali. Dal 2 dicembre 2026, grandi piattaforme dovranno assumere il personale se c'è prova di direzione o controllo tramite l'app. La norma, già applicata ai rider, si estende a tutti i lavoratori delle piattaforme, compresi quelli assunti tramite intermediari.
Blocco pratiche di trasferimento di partecipazioni di Srl	Italia Oggi 24.7.2026	Le pratiche di trasferimento di partecipazioni Srl sono bloccate al Registro delle Imprese: la firma dell'Agenzia delle Entrate sulle ricevute non viene riconosciuta dai sistemi delle Camere di commercio, causando il respingimento delle Comunicazioni uniche. Il passaggio fiscale è concluso, ma quello formale rimane in sospeso a causa di un

		aggiornamento degli standard di sottoscrizione.
Ripartizione degli utili nelle società tra avvocati	ITALIA OGGI 24.7.2026	La nuova legge sulla professione forense introduce importanti cambiamenti per gli avvocati che operano in società: • Almeno 2/3 di capitale e voti devono spettare ai soci avvocati o ad altri soci professionisti. • Cambiano le regole sulla divisione degli utili nelle società tra avvocati. • Vietato svolgere attività prevalente per soci non professionisti. • Gli avvocati possono partecipare a società tra professionisti. • L'avvocato responsabile di un danno verso il cliente risponde in solido con la società.
Richiesta proroga per certificazione Tax control framework	IL SOLE 24 ORE 25.7.2026	La scadenza per la certificazione del Tax control framework (Tfc) per chi ha chiesto l'ammissione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e 2025 dovrebbe essere prorogata a fine anno, invece che fissata al 30.09.2026. Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede questa modifica per dare più tempo ai professionisti nella preparazione della certificazione in linea con gli obiettivi della riforma.
Antiriciclaggio	IL SOLE 24 ORE 25.7.2026	Al Consiglio nazionale del notariato è riconosciuto il ruolo di Autorità antiriciclaggio tramite un Organismo di gestione accentrata autonomo e indipendente, che con linee guida e regole tecniche aiuterà i notai nell'adeguata verifica e nelle segnalazioni di operazioni sospette. Sul piano sanzionatorio, le

		violazioni colpose saranno punite con una misura minima di 3.000 euro, in luogo dell'attuale forbice 30.000-300.000 euro che non distingue dolo da colpa.
Riconoscimento del credito maturato per le imposte versate all'estero	IL SOLE 24 ORE 26.7.2026	Il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (art. 165 Tuir) richiede tre condizioni congiunte: produzione del reddito estero, concorso di tale reddito al reddito complessivo (variabile in base alla presenza di Convenzioni) e definitività del pagamento delle imposte estere. Per le multinazionali italiane che operano tramite stabili organizzazioni estere, fornire riscontri oggettivi di tale definitività risulta particolarmente complesso, generando frizioni tra le esigenze del contribuente e le richieste probatorie del Fisco.
Bonus mobili non si trasferisce con la vendita della casa	ITALIA OGGI 25.7.2026	Il bonus mobili, a differenza delle detrazioni per ristrutturazione ed ecobonus (che passano al nuovo proprietario in caso di vendita, salvo diversa indicazione in rogito), non si trasferisce con la vendita dell'immobile. Resta sempre in capo a chi ha sostenuto la spesa per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Aumento premi Inail dal 1.7.2026	ITALIA OGGI 25.7.2026	La circolare Inail 35/2026 aggiorna i limiti imponibili per i premi assicurativi (rivalutazione 1,4%, D.M. 58/2026): dal 1.07.2026 minimale 20.712,30 euro e massimale 38.465,70 euro (settore industria), con retribuzione convenzionale giornaliera a 69,04 euro e mensile a 1.726,03 euro. Per i parasubordinati minimale e massimale mensili salgono rispettivamente a 1.726,03 e 3.205,48 euro; per i dirigenti la retribuzione convenzionale è 128,22 euro/giorno e 3.205,48 euro/mese (16,03 euro/ora part-time). Aggiornati anche il premio annuale a persona (10,64

		euro) e quello per la regolazione anno scolastico 2025/2026 (10,54 euro). Per gli allievi IeFP, dall'anno formativo 2026/2027: retribuzione minima giornaliera 69,04 euro, premio speciale annuale 70,96 euro (0,39 euro/giorno) e onere aggiuntivo statale 38,26 euro dal 1.09.2026. Tutti gli aggiornamenti decorrono dal 1.07.2026, salvo quelli IeFP.
Bonus edilizi	ITALIA OGGI 25.7.2026	I bonus fiscali "ordinari" (bonus facciate, ecc., diversi dal Superbonus) non richiedono la maturazione per stati di avanzamento lavori (SAL), a differenza del Superbonus che la impone (art. 119 D.L. 34/2020). Prassi (DRE Liguria, circ. 16/E/2021) e soprattutto l'art. 2-ter D.L. 11/2023, norma interpretativa con efficacia retroattiva, confermano che il SAL è una facoltà, non un presupposto costitutivo del credito. Le sentenze penali di Cassazione richiamate (42012/2022 e successive) riguardano casi di cantieri mai avviati, non di lavori completati ma non scaglionati per SAL; le Sezioni Unite civili 34419/34452 del 2023 limitano la nozione di credito inesistente a rappresentazioni artificiose o assenza del presupposto. Manca un termine legale per il completamento dei lavori, ma la dottrina lo colloca, per analogia con l'accertamento, al 31.12 del 6° anno successivo alla spesa. Ne deriva che l'inesistenza andrebbe contestata solo se i lavori restino incompiuti oltre tale termine, non se l'intervento sia stato poi ultimato e comunicato, pena l'applicazione retroattiva di un requisito (il SAL) mai previsto per questi bonus.
Mancato versamento della ritenuta e	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	I professionisti devono raccogliere certificazioni che dimostrano il pagamento della ritenuta d'acconto da parte dei clienti.

responsabilità del professionista		Se la certificazione non viene trasmessa o la ritenuta non è versata, non hanno responsabilità. Secondo la sentenza 10378/2019 della Cassazione, il professionista può sostituire la certificazione con altri documenti equivalenti. È possibile risolvere eventuali problemi seguendo la risoluzione 68/E/2009 dell'Agenzia Entrate e attestando con dichiarazione sostitutiva di aver ricevuto il compenso al netto della ritenuta.
Aspetti Iva dell'assegnazione agevolata di beni	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	Scade il 30.09.2026 la riapertura (L. 199/2025) di assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci e trasformazioni in società semplici; l'estromissione individuale era già scaduta il 31.05.2026. Cass. 2786/2026: negli immobili acquistati senza detrazione e poi assegnati fuori campo Iva, va rettificata la detrazione sulle spese incrementative dei lavori non ancora esaurite (no nuove unità immobiliari). Stesso principio per i terreni edificabili: il regime Iva in uscita segue quello di entrata. Terreno acquistato senza Iva → assegnazione fuori campo Iva, salvo che vi sia stato costruito un fabbricato con Iva detratta sui lavori: in tal caso l'assegnazione è rilevante ai fini Iva.
Classificazione doganale dei dispositivi "smart"	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	Per la classificazione doganale si applica di regola la Regola generale interpretativa: si individua la voce tariffaria che meglio descrive il prodotto in base alle sue caratteristiche oggettive. Per gli "smart devices", però, spesso questo non basta: occorre scomporre il dispositivo nelle sue componenti, classificare ciascuna di esse e

		attribuire al bene la voce del componente che ne esprime il carattere essenziale.
Sospensione dell'attività per caldo estremo	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	L'art. 6 del D.L. Infrastrutture (107/2026), attivo dal 27.06.2026 e in fase di conversione alla Camera, ha facilitato l'accesso alla cassa integrazione ordinaria per l'edilizia e alla Cisoa per l'agricoltura in caso di sospensione dell'attività per caldo estremo, rifinanziando gli ammortizzatori sociali. L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative il 20.07.2026 (messaggio 2418/2026). • La cassa integrazione per emergenza climatica non rientra nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile e non richiede anzianità minima di 30 giorni di lavoro. • Gli operai agricoli, anche con contratto a termine e riduzione dell'orario, possono accedere alla Cisoa senza requisiti sulle giornate lavorative. • L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 5484 del 6.07.2026, chiarisce che il rischio da calore va valutato come ogni altro rischio (art. 28 D.Lgs 81/2008) e che la sospensione delle attività può essere decisa direttamente dall'azienda, indipendentemente dall'intervento ispettivo.
Regolamentazione delle cripto-attività	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	Dal 1/07/2026, con il termine del periodo transitorio MiCAR, solo i Casp autorizzati o gli intermediari vigilati che hanno comunicato l'intenzione possono offrire servizi sulle criptoattività in tutta l'UE.
Regolamentazione dell'intelligenza artificiale	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	Il Digital Omnibus, approvato dal Consiglio Ue il 29 giugno 2026, ha aggiornato le scadenze dell'AI Act (regolamento Ue

		2024/1689). Le norme per i sistemi dell'Allegato III, usati in selezione personale, credito, istruzione e biometria, si applicano dal 2 dicembre 2027; quelle per l'AI nei prodotti dell'Allegato I, come dispositivi medici e macchine, dal 2 agosto 2028. La pubblicazione ufficiale è prevista entro luglio. Dal 2 agosto 2026 entrano in funzione le autorità di vigilanza, iniziano gli obblighi di trasparenza e la Commissione Ue può multare i grandi modelli.
Evoluzione del business plan	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	La complessità dei mercati e la cultura della pianificazione hanno reso il business plan uno strumento di dialogo tra impresa e stakeholder. Un piano credibile è preferibile a uno solo corretto: per essere convincente, ogni dato deve riflettere una scelta strategica concreta. Nel rapporto con le banche, il business plan descrive la strategia aziendale e i risultati attesi; il budget di cassa indica quando questi risulteranno in liquidità.
Compiti dell'esperto nella composizione negoziata	IL SOLE 24 ORE 27.7.2026	Il quadro normativo sulla composizione negoziata della crisi si completa con il DD 23.04.2026 (Min. Giustizia), i Principi di comportamento Cndcec (22.06.2027) e la circolare 16.07.2026 n. 5/E. Alcuni orientamenti giurisprudenziali recenti: • gestione delle somme da vendita di beni aziendali: vari tribunali (Modena 2.05.2025; Vasto 26.06.2025 e 26.09.2025; Bologna 22.09.2025) dispongono il deposito su conto dedicato, svincolabile solo su disposizione dell'esperto o a lui intestato; • Tribunale di Parma (26.01.2026): possibile affidare all'esperto la

gestione diretta di flussi finanziari futuri, con obbligo di informativa ai creditori e retrocessione in caso di trattative fallite;

- Tribunale di Bologna (22.09.2025 e 3.01.2026): richiede monitoraggio costante su debiti e atti dei soci illimitatamente responsabili;

Tribunale di Lecce (29.01.2026): impone reportistica periodica dell'esperto.

L'Agenzia interpreta

Nuovi profili degli investimenti in venture capital	INTERPELLO N. 104/2026	La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 104/2026 precisa che, per ottenere l'esenzione fiscale sugli investimenti qualificati, casse di previdenza e fondi pensione dovranno destinare agli Fvc almeno il 3% nel 2025, il 5% nel 2026 e il 10% dal 2027, calcolato sul rendiconto dell'anno precedente.
Esenzione per buoni postali in Paesi white list	INTERPELLO N. 148/2026	Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 148/2026), i buoni postali fruttiferi dei non residenti sono esenti da imposte se depositati presso l'emittente e se la giurisdizione garantisce uno scambio di informazioni con l'Italia per tutta la durata della titolarità.
Affidabilità fiscale e punteggio Isa per il concordato preventivo	CIRCOLARE N. 4/E/2026	La circolare n. 4/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per chi aderisce al concordato preventivo biennale, il modello Isa 2025 è centrale nel rapporto con il fisco, non solo un allegato alla dichiarazione. Il dato dichiarato, più che il punteggio, diventa ora determinante per la proposta e l'accesso alle agevolazioni: imprese, autonomi e professionisti dovranno dunque puntare sulla qualità dei dati trasmessi.
Composizione negoziata della crisi d'impresa	CIRCOLARE N. 5/E/2026	La circolare 16.07.2026, n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi d'impresa incorpora i contributi ricevuti. Le modifiche rispetto alla bozza sono limitate ma riguardano aspetti rilevanti come l'accordo transattivo, misure premiali, rapporti con gli uffici e concordato semplificato. In particolare, la versione

		definitiva chiarisce che nel previsto accordo transattivo è possibile sia ridurre che dilazionare il debito tributario.
Acquisto di immobili da parte di enti del Terzo settore	INTERPELLO N. 134/2026	L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 134/2026) precisa che il quinquennio previsto dall'art. 82, c. 4 D.Lgs. 117/2017 non impone un vincolo di incedibilità o detenzione minima, ma rappresenta il termine entro cui l'immobile va utilizzato per fini istituzionali o sociali. Una volta realizzata la destinazione dichiarata, l'ente può venderlo o locarlo, destinando eventuali canoni alle attività senza perdere gli agevolazioni fiscali. Tuttavia, la vendita prima dei cinque anni può generare una plusvalenza tassabile come reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. b Tuir).
Regolarizzazione omessa dichiarazione Global minumum tax	FAQ 17.07.2026	Con la Faq del 17.07.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ritardi nelle comunicazioni e dichiarazioni per la Global minimum tax possono essere regolarizzati tramite ravvedimento operoso. La dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza è tardiva ma sanabile; oltre i 90 giorni è omessa e non può beneficiare della riduzione delle sanzioni. Per il periodo 2024-2026, non si applicano sanzioni amministrative salvo dolo o colpa grave.
Scarico massivo delle Certificazioni Uniche	GUIDA OPERATIVA	Dal 22.07.2026, l'Agenzia delle Entrate offre il download massivo delle Certificazioni Uniche 2024-2025 e una guida operativa. Il servizio è inizialmente destinato agli intermediari fiscali già delegati per il Cassetto fiscale dei contribuenti assistiti.
	INTERPELLO	

Ricostruzione della sede Aps	N. 15/2026	L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 150/2026, ha chiarito che l'aliquota Iva agevolata al 10% non si applica ai lavori per una nuova sede di associazione se non è un'opera di urbanizzazione secondaria dopo demolizione e ricostruzione. L'aliquota si può invece usare in caso di ristrutturazione.
Ravvedimento spontaneo in dogana	CIRCOLARE N. 19/D/2026	Un mese dopo la circolare 16/D del 19.06.2026, l'Agenzia delle Dogane ha aggiornato le linee guida sull'adempimento spontaneo con la circolare 19/D del 22.07.2026. È confermata la possibilità di ridurre al minimo le sanzioni amministrative e penali per chi corregge errori o aderisce alle contestazioni. La nuova circolare rafforza la compliance doganale, chiarendo che si può evitare un procedimento penale per contrabbando anche pagando una sanzione ridotta.
Prova d'origine anteriore nei dazi USA	AVVISO 22.7.2026	L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la traduzione del Q&A D.G. Taxud sull'art. 59-bis del Reg. UE 2015/2447, con Faq utili per la scadenza dei dazi USA il 24 luglio 2026. La norma non prevede transitori sulla prova dell'origine: i documenti possono essere antecedenti al 1 luglio 2026 e la loro accettazione dipende dalle autorità doganali. Il certificato di origine va usato solo per misure che richiamano l'art. 59 RE. I certificati sanitari e fitosanitari attestano la conformità Sps e possono essere integrati come prova dell'origine non preferenziale.
Codici tributo per ravvedimento global minimum tax	RISOLUZIONE N. 27 23.7.2026	Con la risoluzione 23.07.2026, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto tre codici tributo per il versamento tramite F24 delle sanzioni dovute per ravvedimento

		operoso sulle violazioni degli obblighi informativi e dichiarativi del D.Lgs. n. 209/2023 riguardanti la global minimum tax: • 2735: sanzioni per mancata comunicazione; • 2736: sanzioni per mancata notifica; 2737: sanzioni per ritardo nella dichiarazione fiscale.
Codici tributo recupero Iva agevolata disabili, Isi e aerotaxi	RISOLUZIONE N. 28/E 23.7.2026	Con la risoluzione 23.07.2026, n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici per versare, tramite modello F24, le somme dovute a seguito di atti di recupero relativi all'Iva agevolata per disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta sui voli taxi.
Circolare Agenzia Entrate su crisi d'imrpesa	BOZZA CIRCOLARE	L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il 24.07.2026 termineranno le consultazioni sulla bozza di circolare (Parte II) relativa al Codice della crisi di impresa, riguardante le disposizioni generali, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l'esdebitazione.
Attività connesse in agricoltura	INTERPELLO N. 151/2026	La manipolazione e trasformazione di prodotti di terzi è considerata attività agricola e resta soggetta a tassazione catastale solo se vengono rispettate specifiche condizioni. La risposta n. 151/2026 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste attività, riferite a prodotti inclusi nel D.M. 13.02.2015, possono ricadere nella categoria catastale. Un caso analizzato riguarda una società agricola che, oltre ad allevare pollame, acquistava da terzi capi vivi per la macellazione interna e produceva alimenti crudi aggiungendo

		ingredienti accessori come formaggi e salumi.
Codici tributo per global minimum tax	RISOLUZIONE N. 27/E/2026	Per gli adempimenti Global minimum tax scaduti il 30.06.2026 (comunicazione rilevante, notifica, dichiarazione), la Faq Agenzia del 17.07.2026 conferma la possibilità di ravvedimento operoso; la ris. 27/E/2026 istituisce i codici tributo 2735 (comunicazione rilevante), 2736 (notifica) e 2737 (dichiarazione tardiva), da indicare in sezione Erario con l'anno d'imposta di riferimento. Le sanzioni (art. 51 D.Lgs. 209/23) vanno da 250 a 100.000 euro a seconda della violazione, ridotte del 50% nei primi 3 esercizi. Per la dichiarazione (art. 53), nei primi 3 esercizi non si applicano sanzioni salvo dolo o colpa grave.

Il Giudice ha sentenziato

Annullamento certificati di emissione CO2 e Iva	C.G.T. di Milano n. 1522/2026	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 1522/2026) ha stabilito che, nel tolling energetico, l'annullamento delle quote CO2 da parte dell'operatore per conto del proprietario non è soggetto a Iva.
Esenzione Ici con dimora abituale del socio proprietario	Cassazione n. 23489/2026	La Cassazione, con sentenza n. 23489/2026, ha stabilito che per l'esenzione Ici dell'abitazione principale basta che il possessore abbia i requisiti di legge, indipendentemente dalla residenza degli altri familiari. Questa decisione segue la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2025 per risolvere le controversie sulla vecchia imposta comunale.
Produzione di nuovi documenti in appello	Cassazione n. 16456/2026	La Cassazione, con ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026, richiamando la Corte Costituzionale n. 36/2025, ha stabilito che nei giudizi tributari iniziati in primo grado prima del 4 gennaio 2024 è possibile presentare nuovi documenti in appello. Per le cause successive a tale data, il deposito di nuovi documenti in secondo grado non è più consentito.
Infortunio e responsabilità del datore di lavoro	Cassazione n. 26679/2026	La Cassazione (sent. n. 26679/2026) afferma che il datore di lavoro non risponde delle lesioni se dimostra di ignorare una prassi rischiosa, a meno che non l'abbia conosciuta o avrebbe dovuto conoscerla.
	Cassazione	

Impugnazione del licenziamento dell'incapace naturale	N. 23486/2026	La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 20.07.2026, n. 23486) ha stabilito che l'incapacità naturale del lavoratore non influisce sulla decadenza ai sensi degli artt. 1335, 428 e 2964 c.c. Dopo la pronuncia della Consulta (sentenza 111/2025), il lavoratore incapace non è più obbligato a impugnare il licenziamento entro 60 giorni, ma resta valido il termine finale di 240 giorni per agire in giudizio. Il ricorso esaminato è stato respinto perché presentato oltre questo termine.
Bancarotta fraudolenta e affitto ramo d'azienda	CASSAZIONE N. 27182/2026	La Cassazione penale, sentenza n. 27182/2026, ha stabilito che gli amministratori non possono essere condannati per bancarotta fraudolenta se l'affitto del ramo d'azienda, avvenuto prima del fallimento, non ha ridotto le garanzie dei creditori tramite trasferimenti senza adeguato corrispettivo o senza una valida finalità aziendale.
Esecuzione immobiliare e indennità di avviamento al conduttore	CASSAZIONE N. 23235/2026	La Cassazione, sentenza n. 23235/2026, stabilisce che il conduttore commerciale che lascia l'immobile prima della vendita esecutiva non può esercitare il diritto di ritenzione verso l'aggiudicatario se non ottiene l'indennità di avviamento. L'ex conduttore potrà agire contro l'ex locatore o sul ricavato della vendita solo dopo aver ottenuto titolo esecutivo e restituito l'immobile.
Contributo straordinario energia legittimo per le stabili organizzazioni	CORTE COSTITUZIONALE N. 135/2026	La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135/2026, ha confermato la legittimità del contributo energia sulle filiali estere. Sebbene non sia possibile separare le operazioni attive delle filiali dalla base imponibile, la Corte ritiene che eventuali

		asimmetrie contabili siano solo inconvenienti e non violino la Costituzione.
Omesse ritenute previdenziali	CASSAZIONE N. 27123/2026	Con l'ordinanza n. 27123/2026, la Cassazione ha chiarito che il mancato pagamento delle retribuzioni è solo un inadempimento civile e non costituisce reato di omesse ritenute previdenziali. Tuttavia, il reato si configura per le ritenute non versate sulle somme pagate "in nero", anche se non contabilizzate.
La Cassazione conferma l'Iva a Trieste	CASSAZIONE N. 23624/2026	Con l'ordinanza n. 23624/2026, la Cassazione ha dichiarato che il giudice ordinario non ha giurisdizione sulla controversia sull'Iva a Trieste, poiché riguarda la sovranità e i confini dello Stato italiano.
Addebiti INPS come le cartelle di pagamento	CASSAZIONE N. 23633/2026	La Cassazione, con ordinanza n. 23633/2026, ha stabilito che quando l'Inps notifica l'avviso di mancato pagamento dei contributi tramite raccomandata A/R senza ufficiale giudiziario, la notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Mancata esibizione di fatture non è reato	CASSAZIONE N. 27666/2026	La Corte di cassazione (sentenza 23.07.2026 n. 27666, III sez. penale) stabilisce che non basta non mostrare le fatture durante una verifica per configurare occultamento di documenti contabili; servono sia l'effettivo impedimento della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari sia il dolo specifico di evasione dell'agente.
Certificazione del credito R&S dopo il Consiglio di Stato	CONSIGLIO DI STATO N. 5627/2026	La sentenza del Consiglio di Stato 14.7.26, n. 5627 stabilisce che la qualificazione delle attività deve seguire la normativa vigente nel periodo di riferimento, secondo il principio "tempus regit actum". Tuttavia, le

		attuali Linee guida richiedono ai certificatori di valutare la novità assoluta dei lavori, applicando criteri della disciplina attuale anche a situazioni regolate da norme diverse.
Processo tributario telematico	CASSAZIONE N. 22668/2026	Con l'ordinanza 3.07.2026, n. 22668, la Cassazione ha stabilito che nel processo tributario telematico è valido il ricorso in appello anche se le ricevute di notificazione via PEC sono depositate in PDF invece che in formato .eml.
Chi esercita in studi associati ma in autonomia non paga l'IRAP	CORTE COSTITUZIONALE N. 153/2026	Corte cost. 153/2026: i professionisti (es. notai) che operano individualmente, anche in studi associati costituiti per motivi meramente strumentali (spese, beni comuni), restano esclusi da Irap ex art. 1 c. 8 L. 234/2021, contro la tesi dell'Agenzia (circ. 4/E/2022) che assoggettava sempre le associazioni professionali. Conta solo la "spersonalizzazione" dell'attività: l'Irap si applica se l'attività è svolta "in comune", non se resta individuale. Onere della prova sullo svolgimento in comune spetta al Fisco. Effetti potenzialmente estesi oltre le associazioni notarili.
Agevolazione IMU "prima casa" su unità immobiliari coniuge	CASSAZIONE N. 23650/2026	L'agevolazione Imu per abitazione principale non è ammessa su due unità immobiliari contigue ma separate al catasto, anche se sono unite di fatto. Lo chiarisce la Cassazione civile tributaria nell'ordinanza n. 23650 del 21.07.2026.

In breve

Calendario fiscale agosto 2026: le scadenze dopo la sospensione estiva

Con la fine della tregua fiscale estiva, fissata quest'anno dal 1° al 20 agosto 2026, i contribuenti tornano a fare i conti con il Fisco. Ad attenderli ci sono il versamento delle imposte sui redditi, i contributi fissi per artigiani e commercianti, le rate della Rottamazione e gli adempimenti legati al collegamento POS-RT. Ecco una guida completa alle principali scadenze del mese.

5 agosto: la tolleranza per la Rottamazione

Il 31 luglio 2026 rappresentava il termine ordinario per due categorie di contribuenti legati alla "Rottamazione-quater" (L. 197/2022): coloro che vi avevano aderito, tenuti al versamento della 13ª rata, e i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024 per pagamenti mancati, insufficienti o tardivi ma successivamente riammessi, chiamati alla 5ª rata.

Grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge, i versamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026 sono comunque considerati tempestivi. La stessa data vale per chi ha aderito alla nuova Rottamazione-quinquies (introdotta dalla L. 199/2025) e ha scelto di pagare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione.

Va ricordato che la Rottamazione-quinquies riconosce la tolleranza di cinque giorni solo in due casi specifici: per il versamento dell'unica rata scelta dal debitore, oppure, in caso di pagamento rateale, esclusivamente per l'ultima rata del piano. Chi opta per il pagamento in un'unica rata può quindi versare entro il 5 agosto 2026.

20 agosto: il clou delle scadenze fiscali

Per effetto della proroga prevista dall'art. 37, comma 11-bis, del DL 223/2006, tutti gli adempimenti e i versamenti con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 del mese. Giovedì 20 agosto 2026 concentra quindi tutte le scadenze che ordinariamente cadono il 16 di ogni mese, tra cui:

- l'IVA di luglio 2026 per i contribuenti mensili (codice tributo 6007) e l'IVA del secondo trimestre 2026 per i trimestrali (codice tributo 6032);

- la sesta rata del saldo IVA 2025, da versare con codice tributo 6099 per l'imposta e 1668 per gli interessi;
- i contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro per i dipendenti, e la seconda rata 2026 dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti;
- le ritenute operate a luglio 2026, con il relativo obbligo di comunicazione per i sostituti d'imposta che utilizzano il 770 semplificato (art. 16 D.Lgs. 1/2024);
- la Tobin Tax, per i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi, o la conclusione di operazioni su derivati e altri valori mobiliari avvenuti a luglio 2026.

I contribuenti ISA e la proroga dei versamenti

La stessa data del 20 agosto interessa anche i contribuenti ISA — compresi quelli in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, oltre ai soggetti in regime forfetario e ai partecipanti a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR. In virtù della proroga disposta dall'art. 6 del DL 89/2026, convertito in L. 113/2026, questi contribuenti possono versare con maggiorazione le imposte derivanti dal modello Redditi 2026 relative al saldo 2025 e al primo acconto 2026 entro il 20 agosto.

Nel dettaglio, il termine ordinario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA era stato differito dal 30 giugno al 20 luglio 2026. I contribuenti avrebbero potuto versare entro i successivi trenta giorni (19 agosto) applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, anziché lo 0,40% ordinariamente previsto dall'art. 17, comma 2, del DPR 435/2001. Poiché il 19 agosto ricade nel periodo di sospensione feriale, il versamento con maggiorazione può però essere effettuato, senza essere considerato tardivo, entro il 20 agosto 2026.

Per chi ha scelto la rateizzazione, il 20 agosto segna inoltre:

- il pagamento della seconda rata per i contribuenti ISA che hanno versato la prima rata il 20 luglio 2026;
- il pagamento della terza rata per i soggetti non ISA che hanno versato la prima rata il 30 giugno 2026;

- il pagamento della seconda rata (con maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti non ISA che hanno versato la prima rata il 30 luglio 2026.

Entro la stessa scadenza, con maggiorazione dello 0,80%, va versata anche l'imposta sostitutiva per il riallineamento straordinario delle riserve, ai sensi dell'art. 1, commi 44-45, della L. 199/2025.

La tabella seguente riepiloga le scadenze per il versamento della prima rata del saldo 2025 e del primo acconto 2026:

Tipologia di contribuenti	**Versamento 1ª rata saldo 2025 e 1° acconto 2026**	**Scadenza 20 agosto 2026**
Soggetti "ISA"	20 luglio 2026	2ª rata
	20 agosto 2026	1ª o unica rata con maggiorazione dello 0,80%
Soggetti "non ISA"	30 giugno 2026	3ª rata
	30 luglio 2026	2ª rata con maggiorazione dello 0,40%

25 agosto: Intrastat mensili

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie e sono tenuti alla trasmissione mensile degli elenchi riepilogativi Intrastat devono inviare, entro il 25 agosto, i dati relativi alle cessioni e agli acquisti del mese di luglio 2026.

31 agosto: le ultime scadenze del mese

Il 31 agosto è il termine ultimo per il versamento della 12ª rata della Rottamazione-quater riservato ai soggetti individuati dal "Decreto Alluvione" (DL 61/2023), per i quali era stata concessa una proroga di tre mesi sui termini della definizione agevolata. Anche in questo caso, grazie ai cinque giorni di tolleranza, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 7 settembre 2026.

Entro l'ultimo giorno di agosto, i distributori stradali di carburante devono provvedere alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di gasolio e benzina verso i consumatori finali effettuate a luglio.

Infine, gli esercenti che hanno attivato nuovi POS nel mese di giugno 2026 dovranno effettuare, tra il 6 e il 31 agosto 2026, il collegamento con il registratore telematico sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Per i nuovi dispositivi, infatti, l'abbinamento va comunicato tra il sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese.

Iva 2025: entro il 29 luglio l'ultima chance per la dichiarazione tardiva

Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2025 era fissato al 30 aprile 2026. Chi non vi ha provveduto non deve però considerare la partita chiusa: la normativa concede un ulteriore margine di 90 giorni, che per l'annualità in corso scade il 29 luglio 2026, entro cui l'adempimento può ancora essere perfezionato con pieno valore giuridico. Il riferimento normativo è l'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, richiamato in materia IVA dal successivo art. 8, comma 6.

Dichiarazione presentata entro 90 giorni: si applica il ravvedimento

Se il modello viene trasmesso entro questa finestra di 90 giorni, la dichiarazione non è considerata omessa. Si configura invece una violazione formale, punita con una sanzione fissa di 250 euro, che tuttavia può essere abbattuta ricorrendo al ravvedimento operoso. In base all'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997, la sanzione si riduce a un decimo, quindi a soli 25 euro, da versare tramite modello F24 con il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2025, ossia l'anno in cui è stata commessa la violazione.

Il quadro si complica leggermente quando la dichiarazione tardiva chiude a debito e il contribuente non ha nemmeno effettuato il relativo versamento. In tal caso si aggiunge una seconda sanzione, autonoma e distinta dalla prima, prevista per l'omesso versamento dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. La misura ordinaria del 25% viene dimezzata al 12,5% per i ritardi contenuti entro i 90 giorni, percentuale sulla quale si può poi applicare l'ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso, calcolata in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.

Oltre i 90 giorni: la dichiarazione diventa omessa

Il regime cambia radicalmente una volta superata la soglia dei 90 giorni. La dichiarazione, a quel punto, si considera omessa a tutti gli effetti di legge, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, e le sanzioni salgono in maniera significativa: la misura ordinaria è pari al 120% del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro.

Esiste comunque un correttivo importante. Se il contribuente, pur tardivamente, presenta ugualmente la dichiarazione prima di ricevere una formale comunicazione di accessi o accertamenti, e comunque entro i termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972, la

sanzione scende al 75% — un valore comunque pari al triplo di quella prevista per il semplice omesso versamento.

Nel caso in cui non risulti imposta dovuta, la sanzione è fissa e varia da 250 a 1.000 euro, importo che raddoppia per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Situazione diversa riguarda i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni per le quali l'imposta non è dovuta — tipicamente chi opera prevalentemente con l'estero o rientra in regimi di non imponibilità: per questi soggetti l'art. 5, comma 3, prevede una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, che scende a un intervallo tra 150 e 1.000 euro se la regolarizzazione avviene prima dell'avvio di un controllo.

Un aspetto che genera spesso equivoci nella prassi operativa: per l'omessa dichiarazione il ravvedimento operoso **non è ammesso**. Lo esclude espressamente l'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997, principio confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016. Resta invece ravvedibile l'eventuale omesso versamento collegato alla dichiarazione stessa.

Chi supera i 90 giorni perde quindi la possibilità di ridurre tramite ravvedimento la sanzione relativa alla dichiarazione tardiva/omessa, ma non quella sul tributo, che resta autonomamente regolarizzabile.

L'Agenzia delle Entrate ha già avviato le comunicazioni di compliance

Con il provvedimento del 9 giugno 2026, n. 172588, l'Agenzia delle Entrate ha attivato l'invio di comunicazioni di compliance nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025, oppure l'hanno trasmessa senza compilare il quadro VE o il quadro VJ. Lo scopo è invitare questi soggetti a una regolarizzazione spontanea prima che scattino eventuali controlli automatizzati.

Dichiarazione integrativa: una disciplina distinta

Va tenuta nettamente separata dalla dichiarazione tardiva la dichiarazione integrativa, istituto con cui spesso si genera confusione pur trattandosi di una fattispecie diversa. Disciplinata dall'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998, consente di correggere errori commessi in dichiarazione entro i termini di accertamento fissati dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972.

Un punto merita particolare attenzione: il termine decorre dal quinto anno successivo a quello di **presentazione** della dichiarazione, non a quello di riferimento del periodo d'imposta. Per la dichiarazione relativa al 2025, presentata nel corso del 2026, il termine ultimo per l'integrativa cade quindi il 31 dicembre 2031.

Se dall'integrativa emerge un credito, le modalità di utilizzo dipendono dai tempi di presentazione:

- se l'integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, il credito può essere utilizzato in detrazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, oppure richiesto a rimborso secondo l'art. 8, comma 6-ter;
- se presentata oltre tale termine, restano percorribili solo il rimborso, ove ne sussistano i requisiti, oppure la compensazione con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo.

In ogni caso, il credito va sempre indicato in dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6-quater.

Una precisazione operativa utile: le integrative a sfavore del contribuente presentate entro gli stessi 90 giorni dalla scadenza ordinaria scontano lo stesso trattamento sanzionatorio riservato alla dichiarazione tardiva. Si tratta di una scelta logica: diversamente, chi corregge spontaneamente un proprio errore finirebbe per essere punito più severamente di chi si è limitato a ritardare l'invio.

Uno sguardo al futuro: il Testo Unico degli adempimenti

L'intera disciplina qui descritta è destinata a confluire nel nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento, la cui applicazione non è comunque prevista prima del 1° gennaio 2027. Il testo, al momento, è ancora all'esame del Parlamento e non produce, allo stato attuale, alcuna modifica alle regole vigenti.

Rottamazione-quinquies: quando si applica davvero la tolleranza dei 5 giorni

Il rispetto puntuale delle scadenze del piano di versamento resta la condizione essenziale per non perdere i benefici della definizione agevolata. Il D.L. 38/2026 ha rimesso in gioco la tolleranza dei 5 giorni per i pagamenti tardivi, ma si tratta di una misura selettiva, non generalizzata. Ecco come orientarsi tra le diverse casistiche, alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una tolleranza che non è più "per tutti"

Chi ha seguito le vicende della rottamazione-quater ricorderà una regola semplice: qualunque rata, se versata con un ritardo massimo di 5 giorni, restava valida ai fini del mantenimento della definizione agevolata. Con la rottamazione-quinquies, disciplinata dall'art. 1, commi 82-101, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore aveva inizialmente scelto una linea assai più rigida, eliminando qualsiasi margine di tolleranza sulle singole scadenze.

Restava comunque una valvola di sicurezza, distinta dalla tolleranza sui giorni: il debitore poteva permettersi di saltare o pagare in ritardo una rata intermedia senza perdere i benefici, perché la decadenza scattava solo in tre ipotesi tassative — mancato versamento dell'unica rata, mancato versamento dell'ultima rata del piano, oppure mancato versamento di due rate intermedie, anche non consecutive.

L'intervento correttivo del D.L. 38/2026

A modificare il quadro è intervenuto l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 38/2026, che ha riscritto l'alinea del comma 95 dell'art. 1 della L. 199/2025. La nuova formulazione prevede che la decadenza si verifichi in caso di versamento omesso o insufficiente oppure, limitatamente alle ipotesi delle lettere a) e c), anche in caso di versamento tardivo oltre i 5 giorni.

La tolleranza, dunque, è tornata — ma con un perimetro applicativo preciso e non esteso a tutte le rate del piano. Si applica soltanto:

- all'ipotesi della lettera a), cioè al versamento in un'unica soluzione;
- all'ipotesi della lettera c), cioè al pagamento dell'ultima rata del piano di dilazione.

Restano invece escluse dalla franchigia tutte le rate riconducibili alla lettera b) — ossia l'intero piano di dilazione, dalla prima fino alla penultima rata.

Le tre casistiche a confronto

1. Versamento in unica soluzione

Per chi ha optato per il pagamento in un'unica soluzione, con scadenza fissata al 31 luglio 2026, si applica la tolleranza piena. Come confermato dalla FAQ n. 11 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il versamento dell'intero importo è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, quindi entro mercoledì 5 agosto 2026. Superato questo termine, la definizione agevolata decade.

2. Le rate del piano di dilazione (dalla prima alla penultima)

Per questa categoria di versamenti — che comprende anche la prima rata — la tolleranza dei 5 giorni non opera: qualunque ritardo, anche di un solo giorno, rende il versamento formalmente fuori termine. Un pagamento della prima rata effettuato, per esempio, il 6 agosto 2026 risulterebbe quindi tardivo rispetto alla scadenza nominale.

Ciò non significa però decadenza automatica: resta valida la regola generale secondo cui l'inefficacia della definizione scatta solo al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Il contribuente può quindi restare "in arretrato" con una singola rata del piano senza perdere i benefici, anche se quella rata è stata versata oltre la scadenza.

3. L'ultima rata del piano

Anche per l'ultima rata torna applicabile la tolleranza dei 5 giorni rispetto alla scadenza nominale. È questo, tuttavia, il caso più delicato, per via delle regole di imputazione dei pagamenti chiarite dalla FAQ n. 12.

Se il contribuente ha omesso una rata intermedia, i versamenti successivi vengono automaticamente imputati a copertura della rata rimasta scoperta, e non alla rata per cui sono stati materialmente versati. Facciamo un esempio con un piano articolato in tre rate: il debitore versa regolarmente la prima, omette la seconda e versa la terza (coincidente con l'ultima rata in scadenza). Il sistema imputerà quest'ultimo pagamento a copertura della seconda rata, lasciata scoperta. Il risultato, dal punto di vista sostanziale, è che l'ultima rata

risulta non versata, con conseguente decadenza automatica dal beneficio — anche se il contribuente, in buona fede, riteneva di aver versato tutto quanto dovuto.

In sintesi

Tipologia di versamento	**Tolleranza 5 giorni**	**Rischio decadenza**
Unica soluzione (lettera a)	Sì	Solo oltre il 5° giorno di ritardo
Rate dalla 1ª alla penultima (lettera b)	No	Solo al mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive
Ultima rata (lettera c)	Sì, ma con imputazione "a scalare"	Attenzione alle rate precedenti omesse: possono "consumare" la tolleranza dell'ultima rata

Il consiglio operativo

Per i contribuenti con piano dilazionato, il vero elemento di attenzione non è tanto la singola scadenza, quanto il meccanismo di imputazione dei pagamenti in caso di rate saltate. Chi ha omesso una rata intermedia dovrebbe verificare con attenzione, prima del versamento dell'ultima rata, come tale importo verrà effettivamente allocato dal sistema, per evitare di scoprire — a decadenza già avvenuta — che il pagamento finale è stato "assorbito" da un arretrato precedente.

L'Approfondimento

Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative – seconda parte

Premessa

Riprendiamo l'analisi delle deliberazioni assembleari negative.

Dopo esserci occupati dell'impugnazione delle delibere, del recente intervento della Suprema Corte in tema di delibere negative ed aver iniziato ad esaminare l'impugnazione della delibera che non approva il bilancio, di seguito concluderemo la nostra disamina trattando:

- dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di delibera negativa riguardante la non approvazione del bilancio;
- della sostituzione della delibera negativa con una positiva;
- del difetto di interesse ad agire.

La delibera di non approvazione del bilancio – l'orientamento della Cassazione

Con la sentenza di Cassazione n. 23976/2024 i massimi giudici hanno affermato che il bilancio ha la duplice funzione di:

- misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio;
- fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il Legislatore ha ritenuto di prescrivere.

A parere dei massimi giudici l'interesse del socio a invocare la nullità della delibera di approvazione di un bilancio, redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione per la mancata percezione di un dividendo, ma può derivare anche dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non gli consenta di avere tutte le "***informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione che il bilancio dovrebbe offrirgli, e alle quali – attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente – egli legittimamente aspira***".

La sentenza del Tribunale di Catania del 21 dicembre 2024

Interessante in tema di impugnazione di delibera assembleare negativa riguardante il bilancio è il caso trattato dal Tribunale di Catania.

In quell'occasione vi era una S.r.l. con due soci (fratelli), ciascuno titolare di una quota del 50% del capitale sociale.

Viene convocata l'assemblea della S.r.l. per l'approvazione del bilancio, ma uno dei due fratelli vota contro, cosicché la delibera non viene approvata.

Per questi motivi l'altro fratello impugna la delibera negativa chiedendo l'accertamento della situazione di conflitto di interessi, dimodoché il voto contrario dell'altro fratello non venga conteggiato e il bilancio venga, quindi, definitivamente e validamente approvato.

Nel discutere del caso il giudice catanese premette che le delibere negative sono impugnabili. Diversamente, infatti, si avrebbe un vuoto di tutela. A tal fine richiama l'ordinanza della Suprema Corte del 2024 e l'alternativa tra:

- sentenza di mero accertamento, con conseguente obbligo dell'organo deliberativo di modificare la sua volontà; o
- emissione di una sentenza che assicuri tutela reale.

Fatta questa premessa, ed entrando nel merito della questione il giudice si chiede, però, se la delibera assembleare sia viziata o meno da conflitto di interessi.

Se così fosse opererebbe, infatti, quanto stabilito dall'art. 2479-ter, comma 2 del c.c. che prevede che "***Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società***".

Tuttavia, dall'istruttoria emerge che il fratello dissenziente aveva votato contro l'approvazione del bilancio per ragioni riguardanti la corretta iscrizione in bilancio di determinate voci.

Di conseguenza, non sussistendo alcun conflitto di interessi che abbia spinto uno dei due fratelli a votare contro l'approvazione del bilancio, il Tribunale di Catania rigetta l'impugnazione della delibera assembleare negativa.

La sostituzione della delibera negativa con una positiva

Un altro caso di delibera negativa può riguardare la decisione con la quale non viene nominato l'amministratore della società.

A tal proposito ricordiamo che a norma dell'art. 2479, comma 2 del c.c., tra le competenze dell'assemblea rientra la nomina degli amministratori.

Ci si chiede pertanto cosa accade se l'assemblea, convocata per la nomina dell'amministratore, si conclude con un nulla di fatto, perché la maggioranza vota contro.

Recentemente questa questione è stata affrontata dal Tribunale di Napoli nella sentenza dell'8 febbraio 2024.

Nel caso di specie figurava una S.r.l. con tre soci, ciascuno titolare di una quota di capitale sociale pari al 33,33%.

Dalla lettura dello statuto della società emergeva, però che per alcune deliberazioni era necessaria l'approvazione del 70% del capitale sociale.

Pertanto, tenendo conto delle percentuali possedute dai soci ciò stava a significare che occorreva il voto favorevole di tutti.

Detto ciò, osserviamo che l'assemblea per la nomina dell'amministratore veniva convocata, ma un socio votava contro impedendo il raggiungimento della maggioranza statutaria del 70%.

Gli altri due soci impugnavano la delibera e si rivolgevano al giudice chiedendogli di nominare "***amministratore***" l'amministratore non nominato dall'assemblea.

Nel dirimere la controversia il giudice napoletano riconosce per prima cosa che l'impugnabilità di una delibera negativa è una questione controversa sia in dottrina, che in giurisprudenza, ma afferma che in questo caso non è decisiva.

In particolare, i soci attori hanno chiesto al giudice di accertare la volontà sociale in merito al soggetto che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore, omettendo di dire, però, che nelle more del processo l'assemblea dei soci aveva già adottato una seconda delibera con contenuto positivo, con la quale sono stati nominati due nuovi amministratori.

La domanda, quindi, non può essere accolta.

Il giudice chiarisce, infatti, che non è possibile sostituire la propria volontà con quella manifestata dagli organi sociali e per queste ragioni dichiara cessata la materia del contendere.

Segnaliamo, ad ogni modo, che il tema della sostituzione della delibera impugnata è anche espressamente disciplinato dalla normativa civilistica.

In ambito S.p.a. l'art. 2377, comma 8 del c.c. stabilisce, infatti, che "***l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto***".

Si fa presente, inoltre, che nel contesto delle S.r.l. l'art. 2479-ter, comma 4, c.c.[1], richiama espressamente l'art. 2377, comma 8 del c.c..

Pertanto, anche nella S.r.l. la sostituzione della delibera implica la cessazione del procedimento.

Nello specifico trattasi di una situazione in cui la società rettifica autonomamente l'errore che ha commesso ponendovi rimedio tramite una nuova delibera sostitutiva della precedente.

Rileviamo, infine, che il tema della sostituzione della prima delibera negativa con una seconda delibera valida è stato affrontato pure dal Tribunale di Milano in una sentenza un po' più datata del 25 settembre 2015.

In quell'occasione una S.r.l. emetteva una delibera in data 22 dicembre 2014 che veniva impugnata dinanzi al giudice.

[1] **L'art. 2479-ter, comma 4 del c.c. sancisce che: "Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis".**

Tuttavia, nelle more della causa la S.r.l. adottava una seconda delibera in data 25 febbraio 2015.

Con questa seconda delibera non sussisteva più l'interesse della parte attrice a impugnare la prima delibera del 22 dicembre, dato che la seconda delibera del 25 febbraio verteva sugli stessi temi e non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli attori.

In conclusione, non essendoci più l'interesse alla rimozione della prima delibera, perché sostituita dalla seconda, la domanda degli attori veniva rigettata dal giudice meneghino.

Il difetto di interesse ad agire

Nel corso di questa disamina abbiamo appreso che il fine dell'impugnazione di una delibera negativa è quello di chiedere al giudice di attivarsi per "***costringere***" l'assemblea ad assumere una decisione positiva al riguardo.

Sempre in tema abbiamo visto anche che in base alla tesi più forte, il giudice potrebbe addirittura pronunciare una sentenza costitutiva che tiene luogo della delibera non assunta.

Premesso ciò, osserviamo che la giurisprudenza ha affrontato il tema dell'interesse ad agire del socio impugnante.

Nello specifico i giudici hanno affermato che l'interesse ad agire è un istituto del diritto processuale secondo cui "***per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse***"[2].

Sempre relativamente al tema delle delibere negative si tratta ora di capire:

- quale sarebbe il risultato conseguito in caso di accoglimento della impugnazione; e
- se il socio impugnante trarrebbe effettivamente un vantaggio.

Questi temi sono stati oggetto della sentenza del Tribunale di Bologna del 5 gennaio 2021.

[2] **Art. 100 c.p.c.**

In quel caso vi era una S.p.A. in cui figuravano due soli soci, rispettivamente con una quota del 70% (primo socio) e del 30% del capitale sociale (secondo socio).

È evidente che con una distribuzione del capitale sociale di questo genere il primo socio potrebbe sempre raggiungere la maggioranza in assemblea. Di conseguenza, per tutelare il socio di minoranza è stato previsto nello statuto che per certe deliberazioni fosse necessaria una percentuale del 75% di votanti a favore.

Detto ciò, precisiamo, inoltre, che:

- la società è attiva nel settore della moda;
- i due soci sono concessionari di contratti di licenza di linee di abbigliamento.
  Il primo socio è concessionario di alcuni contratti di licenza, mentre il secondo socio di altri contratti di licenza.
  Con l'intenzione di rinnovare per ulteriori sei anni alcuni contratti di licenza viene convocata l'assemblea della società e in questa sede il socio di maggioranza vota a favore, mentre il socio di minoranza si astiene.

Non si raggiunge così il quorum necessario del 75% dei voti a favore in assemblea e il socio di minoranza impugna la delibera assembleare negativa.

Nel dirimere la questione il giudice bolognese rileva anzitutto come l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sostenga che con il termine "***deliberazione***" si indichi una manifestazione di volontà dell'organo assembleare, a prescindere dal suo contenuto, che può essere positivo o anche negativo.

La delibera rappresenta, quindi, l'esito di un procedimento che può e deve essere valutato sotto il profilo della sua legittimità.

Per questi motivi, secondo il Tribunale di Bologna è coerente ammettere l'impugnazione anche quando l'esito del procedimento è negativo. Ciò al fine di consentire il rilievo di un vizio procedimentale.

Tuttavia, lo stesso giudice rileva, altresì, che in ipotesi di delibera negativa sussiste l'interesse all'impugnazione quando è possibile dimostrare che, correggendo il vizio del procedimento, l'esito sarebbe stato diverso.

Al pari di una delibera positiva, anche quella negativa può risultare, infatti, potenzialmente pregiudizievole, sia per la situazione di stallo che può creare, sia per l'effetto consumativo che produce, impedendo ulteriori votazioni sull'argomento.

Ebbene, applicando questi principi il giudice bolognese ha ritenuto che in questo caso non vi è alcun interesse ad agire del socio di minoranza per impugnare la delibera negativa con la quale non sono state rinnovate per sei anni certe licenze.

In pratica, per il Tribunale di Bologna una delibera negativa può essere impugnata solo da chi ha votato contro, ma non da chi si è astenuto.

A norma dell'art. 2479-ter, comma 1 del c.c. il diritto di impugnazione è riconosciuto ai "***soci che non vi hanno consentito***". Ecco che, a parere del giudice, con questa espressione si deve intendere che possono impugnare la delibera tutti i soci che non hanno votato a favore.

È pur vero che di norma si possono avere tre categorie di soci che possono impugnare le delibere positive, ovvero:

- chi ha espressamente votato contro;
- chi ha partecipato all'assemblea ma si è astenuto;
- chi non ha partecipato all'assemblea.

Nelle S.p.A., ovvero il tipo societario coinvolto nel caso di specie, la normativa, è, infatti, piuttosto analitica, dato che l'art. 2377, comma 2 del c.c.[3] stabilisce che il potere di impugnazione spetta ai soci "***assenti, dissenzienti od astenuti***".

In linea generale, quindi, anche il socio astenuto può impugnare la delibera, non essendosi espresso a favore della sua assunzione.

Tuttavia, per il Tribunale di Bologna questo ragionamento non vale nel caso di delibere negative.

Di fatto, astenendosi dall'approvare la proroga delle licenze, il socio minoritario ha impedito la proroga delle licenze.

[3] **L'art. 2377, comma 2 del c.c. dispone che: "Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale".**

In effetti, il socio che ha impugnato la delibera aveva l'obiettivo di:

- eliminare la delibera impugnata;
- consentire la proroga delle licenze.

Ma per fare tutto questo bastava votare favorevolmente alla delibera.

In altri termini, il socio di minoranza ha causato un danno (mancato rinnovo della proroga delle licenze) a sé stesso a cui adesso vuole porre rimedio impugnando la delibera.

Concludendo, il Tribunale di Bologna dichiara il difetto di interesse ad agire del socio di minoranza, perché la mancata approvazione della delibera è causata unicamente dal voto di astensione del socio richiedente, che non aveva interesse alla sua approvazione.

L'Approfondimento

Segnalazione di operazioni sospette: la svolta sostanzialista delle nuove istruzioni UIF applicabili dall'1.7.2026

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2026 trovano applicazione le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) con il Provvedimento del 18 dicembre 2025. Il documento, pur non introducendo nuovi obblighi in senso stretto, ridisegna in modo organico il metodo con cui i soggetti obbligati — tra cui dottori commercialisti e consulenti del lavoro — devono individuare, valutare e segnalare le operazioni sospette, in un quadro normativo che continua a fare perno sugli artt. 35-41 del D.Lgs. n. 231/2007.

L'obiettivo dichiarato dell'Autorità è duplice: da un lato rafforzare la qualità informativa delle segnalazioni, dall'altro superare quelle prassi automatiche e "difensive" che negli anni hanno prodotto un flusso di SOS spesso poco selettivo. Il presente contributo analizza in chiave sistematica i principali profili di novità, muovendo dal perimetro soggettivo e oggettivo dell'obbligo fino agli aspetti organizzativi e procedurali.

IL PERIMETRO DELL'OBBLIGO E LA NATURA VALUTATIVA DEL SOSPETTO

L'obbligo di segnalazione, come noto, riguarda le operazioni per le quali i soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi coinvolti, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il dato di maggior rilievo delle nuove istruzioni è la sottolineatura esplicita del carattere valutativo, e non automatico, della SOS. La UIF descrive la segnalazione come l'esito di un processo articolato in due fasi: l'individuazione delle anomalie e la successiva valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi disponibili, funzionale ad accertare l'eventuale sussistenza di fondati motivi di sospetto.

Da questa impostazione derivano tre corollari operativi di immediata rilevanza pratica:

- la segnalazione non può essere giustificata dal mero superamento di soglie quantitative;
- non sono ammissibili approcci "difensivi" o meramente cautelativi;
- la presenza, isolatamente considerata, di un indicatore di anomalia non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo di SOS.

Si tratta di un punto di equilibrio delicato: l'Autorità richiede al professionista un giudizio esperto e circostanziato, disincentivando sia l'inerzia sia la segnalazione "a tappeto" priva di reale valore informativo per gli organi investigativi.

LA COLLABORAZIONE ATTIVA COME SISTEMA DI MISURE ORGANIZZATIVE

Le istruzioni collocano l'obbligo di segnalazione all'interno di una cornice più ampia, quella della collaborazione attiva, definita come l'insieme dei comportamenti e delle misure organizzative, procedurali, informatiche e formative che i soggetti obbligati devono adottare per adempiere correttamente. Tale collaborazione deve essere commisurata a due parametri: le caratteristiche/dimensioni e la complessità dell'attività svolta, da un lato, e il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il professionista è esposto, dall'altro.

Il principio di proporzionalità, già noto in materia di adeguata verifica, viene così esteso all'intero processo di rilevazione delle anomalie e di gestione della segnalazione, e si accompagna a quattro requisiti qualitativi ricorrenti nel testo: tempestività, completezza, chiarezza e riservatezza.

L'INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE: IL PERIMETRO INFORMATIVO RILEVANTE

Un secondo elemento di novità riguarda l'ampiezza delle informazioni che il professionista è tenuto a considerare. Le istruzioni chiariscono che assumono rilievo tutte le informazioni di cui il professionista dispone, e non solo quelle raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.

Rientrano in tale perimetro:

- i dati acquisiti nello svolgimento dell'incarico professionale;
- la conoscenza complessiva del cliente maturata nel tempo;
- eventuali informazioni provenienti da fonti esterne, purché attendibili, indipendenti e aggiornate.

Sul piano degli strumenti, la UIF ammette l'utilizzo di strumenti informatici e parametri selettivi per agevolare la rilevazione, ma ne delimita con chiarezza la funzione: essi non sostituiscono in alcun modo il giudizio professionale, anche quando si ricorra a sistemi automatizzati o basati su intelligenza artificiale. Laddove le anomalie siano individuate tramite strumenti informatici, i destinatari più strutturati possono prevedere un vaglio preliminare, condotto da un soggetto o struttura dedicata, volto a escludere le anomalie agevolmente giustificabili sulla base di una prima analisi.

DALL'ANOMALIA AL SOSPETTO: L'ESAME APPROFONDITO

Individuata l'anomalia, le istruzioni richiedono un esame approfondito teso a stabilire se la stessa sia giustificabile alla luce delle informazioni disponibili, ovvero se configuri un sospetto meritevole di segnalazione. In questa fase assume centralità la correlazione tra tre variabili: il profilo del cliente, la natura dell'operatività richiesta o svolta e il contesto economico e professionale di riferimento.

Le istruzioni riconoscono espressamente che tale processo può legittimamente concludersi con l'esclusione del sospetto, anche in presenza di fattispecie astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia. In questi casi non sorge l'obbligo di segnalazione; resta tuttavia raccomandato conservare una traccia, sia pure sintetica, delle valutazioni effettuate, in funzione di eventuale ricostruzione a posteriori in sede di controllo.

LE CIRCOSTANZE DICHIARATE "NON SUFFICIENTI"

Di particolare interesse applicativo è l'elenco delle circostanze che, singolarmente considerate, la UIF ritiene non sufficienti a fondare l'obbligo di SOS:

1. la difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili, anche con riguardo al titolare effettivo;

2. il rischio elevato attribuito al soggetto, specie se riferito all'intero comparto di attività svolta o a specifiche qualifiche, ovvero derivante da pregresse e datate segnalazioni a suo carico;
3. l'individuazione di notizie negative sul soggetto, sulle sue controparti o su soggetti collegati;
4. la conoscenza, nell'ambito di rapporti di collaborazione o scambi informativi tra destinatari, di operatività anomala non collegata a operatività avvenuta presso il destinatario stesso;
5. le richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incluse quelle della UIF, nell'ambito di controlli o approfondimenti in corso o conclusi;
6. l'adozione di misure reali o personali a carico del soggetto in relazione a fattispecie di rilevanza penale.

L'elencazione ha una funzione evidentemente autodifensiva: mira a scoraggiare segnalazioni fondate su elementi meramente reputazionali o procedurali, riportando l'attenzione sulla effettiva sostanza economica dell'operazione.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE: SELETTIVITÀ E NON DUPLICAZIONE

Quanto al contenuto della SOS, le istruzioni insistono sui principi di selezione dei soli elementi utili e necessari a rappresentare il sospetto, di chiarezza espositiva e coerenza logica, e di completezza, da intendersi come equilibrio tra omissioni rilevanti e sovrabbondanze descrittive. La segnalazione può riguardare una singola operazione oppure più operazioni tra loro collegate, incluse quelle tentate, rifiutate o interrotte. È invece espressamente sconsigliata la reiterazione di segnalazioni identiche in assenza di elementi nuovi o più gravi.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI

Le istruzioni disciplinano inoltre il potere della UIF di sospendere, per un massimo di 5 giorni, operazioni sospette non ancora eseguite. La valutazione ai fini della sospensione

presuppone la ricorrenza congiunta di quattro condizioni: la sussistenza di un motivo di sospetto fondato su circostanze soggettive e oggettive; il fatto che l'operazione non sia stata ancora eseguita; la possibilità che la sua esecuzione comporti conversione, trasferimento, occultamento o utilizzo di somme che si sospetta derivino da reato o siano finalizzate al finanziamento del terrorismo, o all'elusione di misure reali o di prevenzione patrimoniale; e, infine, il fatto che la decisione sull'esecuzione non sia rimessa alla esclusiva discrezionalità o autonomia negoziale del destinatario.

Il destinatario può attivare la valutazione contrassegnando la segnalazione con l'attributo "Richiesta di sospensione: Sì" e indicando l'operazione non eseguita. In attesa dell'esito, comunicato dalla UIF entro 2 giorni, il destinatario si astiene dall'eseguire l'operazione, svolge attività di monitoraggio e omette di rivelare al cliente che il ritardo è dovuto a valutazioni in corso da parte dell'Unità.

IL FLUSSO DI RITORNO: ESITI E SCHEDE DI FEEDBACK

Un ulteriore elemento di novità riguarda il rafforzamento del canale di ritorno informativo dalla UIF verso i destinatari. Gli esiti delle segnalazioni sono comunicati con cadenza almeno semestrale, distinguendo le SOS classificate a basso rischio (c.d. elenco B) da quelle prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A); per le segnalazioni trasmesse tramite gli Organismi di autoregolamentazione, gli esiti transitano attraverso questi ultimi. Con cadenza almeno annuale, inoltre, la UIF fornisce ai destinatari che abbiano inviato un numero rilevante di segnalazioni schede di feedback contenenti valutazioni di sintesi sulla qualità della collaborazione attiva prestata. Tali flussi informativi, sottolinea la UIF, devono essere presi in considerazione dai destinatari ai fini dell'affinamento progressivo della propria collaborazione attiva.

RISERVATEZZA E RAPPORTO CON GLI ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI

Le istruzioni ribadiscono il divieto assoluto di inserire nella segnalazione qualsiasi riferimento, diretto o indiretto, alla persona fisica che ha individuato il sospetto o che ha partecipato al processo valutativo, a presidio delle garanzie di anonimato che da sempre connotano l'istituto.

Viene inoltre chiarito, e questo è un profilo di sistema di rilievo, che la SOS non sostituisce gli altri adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Restano infatti autonomi:

- l'obbligo di astensione ex art. 42 del D.Lgs. n. 231/2007, nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica o di operatività con entità giuridiche anonime o controllate tramite azioni al portatore con sede in Stati ad alto rischio;
- le comunicazioni oggettive di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, che escludono l'obbligo di SOS quando l'operazione non presenta collegamenti con altre operazioni tali da far desumere una complessiva operatività sospetta, oppure quando non sia riferibile a clienti ad elevato rischio;
- le comunicazioni al MEF previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, relative al trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro (art. 49) e all'apertura di conti, libretti di risparmio o all'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi (art. 50), da effettuarsi entro 30 giorni;
- gli obblighi connessi alle sanzioni internazionali o alle misure restrittive.

PROFILI ORGANIZZATIVI: IL REFERENTE SOS E LA PROCEDURA INTERNA

Le istruzioni dedicano particolare attenzione agli assetti organizzativi. Per il professionista persona fisica, il referente SOS coincide di norma con il soggetto obbligato stesso; negli studi associati, nelle STP o nelle strutture più complesse, è opportuno — e in taluni casi necessario — dotarsi di una procedura interna di segnalazione. Qualora venga nominato un delegato quale referente SOS, questi non può essere un soggetto esterno al destinatario né il responsabile della funzione di revisione interna, e deve possedere requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. È significativo che, anche negli studi associati con un unico referente nominato, resti ferma la responsabilità individuale di ciascun professionista.

La procedura interna, per essere adeguata, deve risultare proporzionata alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione, idonea ad assicurare uniformità nei comportamenti e nei criteri valutativi, e improntata a tempestività, riservatezza e tracciabilità del processo

decisionale. La sua adozione assume peraltro rilievo anche sul piano sanzionatorio, in quanto indice della corretta organizzazione del professionista.

A titolo esemplificativo, la procedura dovrebbe indicare il nominativo del referente SOS, descrivere il contributo di dipendenti e collaboratori, illustrare gli strumenti utilizzati per l'individuazione e l'esame delle anomalie, definire le priorità di esame, descrivere il funzionamento degli eventuali strumenti automatizzati basati su regole e parametri quantitativi/qualitativi, e precisare l'eventuale adesione a partenariati per la condivisione di informazioni.

Quanto all'esternalizzazione, le istruzioni ammettono il ricorso a soggetti esterni per compiti di supporto alla segnalazione, ferma restando la responsabilità del destinatario per le attività esternalizzate. Restano invece indelegabili due decisioni-chiave: l'approvazione dei criteri per la rilevazione delle operazioni sospette o anomale, e la decisione finale di procedere alla segnalazione.

IL PORTALE INFOSTAT-UIF: CONTENUTI E NOVITÀ SULL'ISCRIZIONE

Le SOS continuano a essere trasmesse in via telematica tramite il portale Infostat-UIF, disponibile sul sito della Banca d'Italia. Il contenuto della segnalazione si articola in dati identificativi, elementi informativi su operazioni (è richiesta almeno un'operazione), soggetti (almeno uno) e rapporti, altri elementi strutturati relativi a provvedimenti o segnalazioni collegate, elementi descrittivi in forma libera sui motivi del sospetto, ed eventuali documenti allegati strettamente funzionali.

Un profilo specifico riguarda la corretta compilazione del codice attività: già con il Comunicato del 4 aprile 2025 la UIF aveva richiamato l'attenzione dei destinatari sulla corretta indicazione del codice ATECO (nella versione ATECO 2025) attribuito ai soggetti segnalati, evidenziandone l'importanza ai fini della selezione e dell'analisi delle segnalazioni.

Sul piano procedurale, la UIF può chiedere la sostituzione o l'integrazione della segnalazione in caso di incompletezze, errori o mancata osservanza delle istruzioni; l'assenza di riscontro entro 30 giorni comporta l'invio della segnalazione agli organi investigativi, con l'indicazione che l'incompletezza o la scarsa qualità informativa sono

dovute a mancata collaborazione del destinatario. Si tratta di una conseguenza di non poco conto, che sposta l'attenzione dalla mera "quantità" di segnalazioni inviate alla loro effettiva qualità informativa.

Infine, con il Comunicato del 1° luglio 2026 la UIF ha chiarito un dubbio applicativo diffuso tra gli operatori: l'iscrizione al portale Infostat-UIF non è preventiva, e la data del 1° luglio 2026 — pur segnando l'entrata in vigore delle nuove istruzioni — non costituisce una scadenza perentoria per la registrazione. Quest'ultima è richiesta esclusivamente nel momento in cui debba essere effettivamente trasmessa una SOS, oppure fornita risposta a una richiesta di informazioni della UIF.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel loro complesso, le nuove istruzioni UIF non ampliano il perimetro soggettivo o oggettivo dell'obbligo di segnalazione, ma ne ridefiniscono il metodo, imprimendo una svolta marcatamente sostanzialista: dalla logica dell'indicatore isolato e della soglia quantitativa si passa a un modello fondato sulla valutazione integrata di tutte le informazioni disponibili al professionista, sulla proporzionalità organizzativa e sulla tracciabilità del processo decisionale.

Per i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, l'impatto pratico più immediato riguarda quindi non tanto il "se" segnalare, quanto il "come" strutturare — anche attraverso una procedura interna proporzionata — il processo che conduce dall'anomalia al sospetto, conservando adeguata evidenza delle valutazioni compiute, incluse quelle che si concludono con l'esclusione dell'obbligo di SOS. Ne discende, in prospettiva, un innalzamento delle aspettative in termini di qualità organizzativa e di tenuta documentale, destinato a riflettersi anche in sede di eventuali controlli e di valutazione del profilo sanzionatorio.

L'Approfondimento

Credito d'imposta Transizione 4.0: la scadenza del 31 luglio 2026 per le comunicazioni di completamento

1. Il contesto della scadenza

L'iter procedurale per il consolidamento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 sta entrando nella sua fase conclusiva. Le imprese che, nel corso del 2025 e dei primi mesi del 2026, hanno prenotato investimenti agevolabili e li hanno portati a termine entro il 30 giugno 2026, sono ora chiamate a un ultimo adempimento: la comunicazione di completamento.

Il termine per la relativa trasmissione è fissato al **31 luglio 2026**. Possono presentarla soltanto i soggetti che risultano già in regola con gli adempimenti antecedenti — la comunicazione preventiva e la comunicazione di conferma dell'avvenuto pagamento dell'acconto — e che hanno ottenuto dal GSE il via libera alla fruizione dell'agevolazione. Si tratta, dunque, dell'ultimo tassello di una procedura scandita da più passaggi telematici obbligatori, la cui omissione produce una conseguenza netta: il credito, per quanto astrattamente maturato, non si perfeziona e resta di fatto non utilizzabile.

2. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della comunicazione di completamento trova la propria base nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 maggio 2025, come successivamente modificato dal decreto direttoriale del 16 giugno 2025. È proprio l'art. 2, comma 5, di tale decreto a sancire il principio cardine dell'intera procedura: l'assenza di un invio tempestivo, effettuato con le modalità telematiche prescritte, impedisce il perfezionamento dell'agevolazione, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato realmente effettuato e dal fatto che le comunicazioni propedeutiche siano state correttamente trasmesse in precedenza.

3. L'ambito oggettivo: quale credito d'imposta è coinvolto

La scadenza riguarda specificamente il credito d'imposta 4.0 relativo al periodo 2025, disciplinato dall'art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali rientranti nell'allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).

Per rientrare nella proroga temporale prevista, l'investimento deve soddisfare congiuntamente due condizioni:

- **prenotazione entro il 31 dicembre 2025**: entro tale data l'ordine deve risultare accettato dal fornitore e deve essere stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- **completamento entro il 30 giugno 2026**.

3.1 Il momento di effettuazione dell'investimento

Per individuare con esattezza quando un investimento si considera "effettuato", la prassi rinvia ai criteri generali dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi la data di consegna o spedizione, salvo che l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale) si verifichi in un momento successivo e diverso: in tal caso è questa seconda data a fare fede, a prescindere da eventuali clausole di riserva della proprietà.

Le regole si differenziano in funzione della tipologia contrattuale:

Modalità di acquisizione	Momento rilevante
Acquisto diretto di beni mobili	Consegna o spedizione (salvo effetto traslativo successivo)
Leasing finanziario	Consegna del bene al locatario (ingresso nella disponibilità)
Leasing con clausola di prova a favore del locatario	Dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario

Beni realizzati in economia	Costi sostenuti nel periodo agevolato, secondo competenza
Appalto a terzi, senza SAL	Data di ultimazione della prestazione
Appalto a terzi, con stati di avanzamento lavori	Data di verifica e accettazione da parte del committente; agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL, a prescindere dalla durata del contratto

Questa articolazione non è un dettaglio marginale: dalla corretta collocazione temporale dell'investimento dipende infatti l'appartenenza (o meno) dello stesso alla finestra agevolativa 2025-30 giugno 2026, e dunque l'intera catena di adempimenti successivi, compresa la comunicazione di completamento.

4. I SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO E L'ITER DOCUMENTALE PREGRESSO

Non tutte le imprese che hanno effettuato investimenti 4.0 sono tenute, allo stato attuale, a trasmettere la comunicazione di completamento. Vi sono infatti obbligate esclusivamente le imprese che abbiano già superato con esito positivo le fasi precedenti dell'iter, ossia:

1. **la comunicazione preventiva**, con cui l'impresa ha reso noto al Ministero gli investimenti programmati e il relativo credito d'imposta stimato. Il termine per il suo invio era già scaduto il 31 gennaio 2026;
2. **la comunicazione di conferma dell'acconto**, da trasmettere entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva (termine che, in caso di temporanea indisponibilità delle risorse finanziarie, decorre invece dalla comunicazione del GSE circa il ripristino della disponibilità). Con tale comunicazione l'impresa attesta data e importo dell'ultima quota versata a titolo di acconto, necessaria al raggiungimento della soglia del 20% del costo di acquisizione. Per i beni acquisiti mediante leasing finanziario, il decreto direttoriale del 16 giugno 2025 ha chiarito che tale soglia si considera automaticamente soddisfatta con la stipula del contratto di leasing, unitamente all'impegno assunto dalla società di leasing verso il fornitore mediante la sottoscrizione dell'ordine di acquisto;

3. **il via libera del GSE**, condizione ulteriore e necessaria perché l'impresa possa procedere all'ultimo step, quello della comunicazione di completamento.

Solo il superamento cumulativo di questi tre passaggi legittima, e al tempo stesso obbliga, l'impresa a trasmettere la comunicazione conclusiva entro il 31 luglio 2026.

5. Modalità di trasmissione

La comunicazione di completamento non ammette canali alternativi: deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema dedicato disponibile nella sezione "Transizione 4.0" del portale del GSE, con accesso tramite identità digitale SPID e utilizzando l'apposito modello editabile messo a disposizione dalla piattaforma.

6. Le conseguenze del mancato invio

Il regime sanzionatorio, per così dire, è di natura procedurale piuttosto che pecuniaria, ma non per questo meno severo nei suoi effetti sostanziali: l'omesso invio della comunicazione entro i termini e secondo le modalità prescritte determina il **mancato perfezionamento** dell'intera procedura di fruizione del credito d'imposta. In altri termini, un investimento realizzato, prenotato correttamente e già "confermato" nelle fasi precedenti può comunque non tradursi in un credito effettivamente spendibile, se l'ultimo adempimento telematico non viene rispettato.

7. La determinazione e la fruizione del credito d'imposta

Un aspetto tecnico rilevante riguarda il meccanismo di quantificazione dell'agevolazione effettivamente utilizzabile. Il credito prenotato in sede di comunicazione preventiva rappresenta soltanto il tetto massimo teoricamente fruibile in compensazione; l'importo che l'impresa potrà realmente utilizzare corrisponde invece al **minore** tra i valori comunicati nelle diverse fasi della procedura.

Una volta perfezionato l'iter, il credito diventa visibile nel cassetto fiscale del contribuente e risulta compensabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il Ministero

delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse e dei relativi importi.

7.1 Modalità e tempistica di utilizzo in F24

L'utilizzo avviene tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (la cui inosservanza comporta il rifiuto del versamento), con il codice tributo "7077" istituito dalla risoluzione n. 41/E/2025. Il credito è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione del bene.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 hanno chiarito un punto operativo di rilievo: per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, e a condizione che sia comunque avvenuta l'interconnessione, la prima quota è utilizzabile già nel 2026, mentre la seconda e la terza quota diventano disponibili rispettivamente dal 2027 e dal 2028.

Situazione	Anno di riferimento in F24	Codice tributo	1ª quota	2ª quota	3ª quota
Investimento iniziato nel 2025 e completato entro il 30/6/2026, con acconto ≥20% e ordine accettato entro il 31/12/2025	2026	7077	dal 2026	dal 2027	dal 2028

Un ulteriore chiarimento riguarda l'indicazione dell'anno di riferimento nel modello F24: deve sempre coincidere con l'anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, anche quando le singole quote vengono effettivamente utilizzate in periodi d'imposta successivi.

Qualora una quota annuale non venga interamente utilizzata per incapienza, l'eccedenza non è persa, ma può essere riportata e utilizzata nei periodi d'imposta successivi a quello di prima fruizione.

8. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

La disciplina prevede oneri documentali stringenti, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dall'agevolazione. In primo luogo, le imprese devono conservare la documentazione idonea a comprovare l'effettivo sostenimento e la corretta quantificazione dei costi agevolabili.

Le fatture d'acconto e di saldo, così come ogni altro documento relativo all'acquisizione dei beni, devono riportare l'espresso riferimento alla normativa agevolativa applicabile: l'omissione di tale riferimento espone l'impresa al rischio di revoca del beneficio.

Sul piano tecnico, occorre inoltre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al relativo albo) oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, volti a comprovare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche richieste dall'allegato A della legge n. 232/2016 e risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all'attestato, è ammessa una autodichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

9. Il rapporto con l'iperammortamento 2026: un vincolo di alternatività

Un profilo che merita particolare attenzione riguarda il coordinamento tra credito d'imposta 4.0 e la nuova disciplina dell'iperammortamento 2026. Il comma 431 della legge n. 199/2025 stabilisce infatti un principio di reciproca esclusione: gli investimenti che hanno beneficiato (o possono beneficiare) del credito d'imposta 4.0 ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024 — realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 in presenza di prenotazione formalizzata entro il 31 dicembre 2025 — non sono cumulabili con l'iperammortamento.

Ne consegue, in assenza ancora di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o dell'Agenzia delle Entrate, un criterio interpretativo che distingue due situazioni:

- **investimenti per i quali il credito d'imposta 4.0 risulta già maturato e (in tutto o in parte) utilizzato** — interconnessione avvenuta, perizia o attestazione redatta, credito indicato in dichiarazione, compensazioni F24 già avviate: per questi investimenti la strada dell'iperammortamento resta preclusa;
- **investimenti per i quali l'impresa ha soltanto avviato l'iter del credito 4.0** — ad esempio con la sola comunicazione preventiva al MIMIT, o con ordini e contratti sottoscritti con i fornitori, senza che l'iter agevolativo si sia perfezionato: in questo caso, non essendosi il credito d'imposta effettivamente "consolidato", l'impresa può ancora orientarsi verso l'iperammortamento, ove ne ricorrano i presupposti.

Questo schema evidenzia, ancora una volta, la centralità del perfezionamento procedurale — e dunque anche della comunicazione di completamento — non solo ai fini della spettanza del credito d'imposta 4.0, ma anche ai fini della scelta, spesso irreversibile, tra i due regimi agevolativi alternativi.

10. Considerazioni conclusive

La scadenza del 31 luglio 2026 chiude un percorso amministrativo articolato in più fasi — comunicazione preventiva, conferma dell'acconto, via libera del GSE, comunicazione di completamento — ciascuna delle quali costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per il consolidamento del credito d'imposta 4.0. Le imprese e i loro consulenti sono quindi chiamati a un controllo puntuale non solo della sussistenza sostanziale dei requisiti (prenotazione, completamento, interconnessione, documentazione tecnica), ma anche del rispetto formale di ciascuno step procedurale, poiché è proprio sull'ultimo di questi — la comunicazione finale al GSE — che si gioca il perfezionamento, o il definitivo naufragio, del beneficio fiscale.

L'Approfondimento

La "maxi deduzione" per i nuovi dipendenti

La maggiorazione del 20% — elevabile al 30% in presenza di categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela — del costo riferibile all'incremento occupazionale registrato nel 2025 è finalmente operativa anche in dichiarazione. Il modello REDDITI 2026 dedica infatti specifici codici e campi ai quadri RF, RG e RE per l'indicazione della c.d. *"maxi deduzione"*, mentre il modello ISA 2026 ne disciplina la rilevazione nel quadro F (imprese) e la sua esclusione dal quadro H (lavoratori autonomi). Questo contributo ricostruisce l'intera disciplina — soggetti interessati ed esclusi, modalità di calcolo dell'incremento occupazionale su base "mobile", determinazione del costo agevolabile, riflessi su ROL, CPB e acconti — e ne illustra l'applicazione pratica attraverso cinque casi numerici, con la riproduzione analitica della compilazione dei relativi righi dichiarativi.

1. Inquadramento generale dell'agevolazione

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che, per effetto di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, registrano nei periodi d'imposta 2024, 2025, 2026 e 2027 un incremento occupazionale è riconosciuta una maggiorazione del 20% — elevabile al 30% — del costo del personale ammesso in deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo: la c.d. *"maxi deduzione"* del costo del lavoro, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e attuata con il DM 25.6.2024.

Relativamente al periodo d'imposta 2025 — quello rilevante per il modello REDDITI 2026 — l'agevolazione spetta a condizione che, alla data del 31 dicembre 2025, risultino verificate congiuntamente due condizioni:

- un **incremento occupazionale**: il numero di dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024;
- un **incremento occupazionale complessivo**: il numero complessivo di dipendenti, anche a tempo determinato, deve essere superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel 2024.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 1/E del 20.1.2025**, l'agevolazione va calcolata "su base «mobile»": l'incremento occupazionale di ciascun periodo d'imposta agevolato deve essere verificato rispetto al periodo d'imposta immediatamente precedente. Ad esempio, l'agevolazione spettante per il 2026 richiederà di confrontare i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2026 con la media occupazionale del 2025 (e non più del 2024).

1.1 In sintesi: dove si indica in dichiarazione

La maxi deduzione, una volta determinata, deve essere riportata:

- tra le *"altre variazioni in diminuzione"* del quadro RF (soggetti IRES e imprese in contabilità ordinaria) o tra gli *"altri componenti negativi"* del quadro RG (imprese in contabilità semplificata), utilizzando specifici codici;
- in appositi campi del rigo RE11, dedicato alle spese per il personale, per i lavoratori autonomi che compilano il quadro RE;
- nel quadro F del modello ISA, per le sole imprese (il quadro H dei lavoratori autonomi non viene invece interessato);
- come variazione in aumento del reddito di riferimento per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) e come variazione in diminuzione del reddito concordato.

2. SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESCLUSI

2.1 Soggetti che possono beneficiare della maggiorazione

Vediamo, seppur in forma tabellare chi possono potenzialmente essere i soggetti interessati dall'agevolazione.

Categoria di soggetti	Condizioni / precisazioni
Società ed enti residenti	Spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee/cooperative europee, enti pubblici e privati, trust con oggetto esclusivo o principale

Categoria di soggetti	Condizioni / precisazioni
	l'esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR).
Enti non commerciali e altri soggetti	Limitatamente ai nuovi assunti a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile (art. 73, c. 1, lett. c), TUIR).
Soggetti non residenti	Per le nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata in Italia tramite stabile organizzazione (art. 73, c. 1, lett. d), TUIR).
Imprese individuali	Incluse imprese familiari e aziende coniugali.
Società di persone	Snc, sas e soggetti equiparati ex art. 5 TUIR.
Lavoratori autonomi	Anche in forma di associazione professionale o società semplice.
Persone fisiche non residenti	Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia tramite base fissa, o per i redditi d'impresa prodotti tramite stabile organizzazione.

Condizione dell'esercizio dell'attività per almeno 365 giorni

Il DM 25.6.2024 subordina la maggiorazione alla condizione che il soggetto interessato *"abbia esercitato l'attività nei [365] giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei [366] giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio"*. Di fatto, l'attività deve avere avuto inizio in data non successiva all'1.1.2023.

Applicando tale regola all'agevolazione 2025: possono beneficiarne anche le imprese con periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni (computando, se successiva al dato risultante dal modello AA7/10-AA9/12, la data di effettivo inizio dell'attività). Restano invece escluse le imprese costituite dal 2.1.2024, con esercizio coincidente con l'anno solare, poiché all'1.1.2025 l'attività risulta esercitata per meno di 365 giorni — salvo che si tratti di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale, per le quali tale esclusione non opera.

2.2 Soggetti esclusi

Non possono fruire della maxi deduzione:

- **le società in liquidazione ordinaria**;
- **le società in liquidazione giudiziale o sottoposte ad altri istituti con finalità liquidatorie** connessi alla crisi d'impresa (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese, concordato preventivo, concordato minore, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui derivi l'estinzione dell'impresa o la cessazione dell'attività); l'esclusione opera "a decorrere dall'inizio della procedura";
- **i soggetti che determinano il reddito in modo non analitico** (es. contribuenti forfetari), relativamente alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato impiegati esclusivamente in tali attività;
- **i soggetti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo abituale**, come gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente reddito agrario ex art. 32 TUIR.

Attenzione — attività promiscue

Quando il soggetto svolge anche un'attività il cui reddito è determinato in modo analitico (ordinario), per i dipendenti impiegati promiscuamente sia in tale attività sia in un'attività a tassazione non analitica, la maggiorazione va determinata proporzionalmente. È il caso, ad esempio, delle imprese del settore marittimo il cui

reddito relativo ad alcune navi della flotta è determinato forfetariamente nel regime di Tonnage tax.

3. LA VERIFICA DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La spettanza della maggiorazione richiede la verifica congiunta di due distinte condizioni, illustrate nella tabella seguente.

Tipologia di verifica	Definizione
Incremento occupazionale	Incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2025 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2024.
Incremento occupazionale complessivo	Incremento del numero complessivo di dipendenti (anche a tempo determinato) al 31.12.2025 rispetto al numero di lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) mediamente occupato nel 2024.

Per individuare i dipendenti a tempo indeterminato occorre fare riferimento alla "forma contrattuale" disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2015, nonché a tutte le forme contrattuali a questa assimilabili in base alla disciplina giuslavoristica. Rientrano quindi in tale categoria anche i lavoratori con contratto di apprendistato, in quanto tipologia contrattuale che "costituisce di regola un contratto a tempo indeterminato"; non rileva, invece, il fatto che i lavoratori producano reddito di lavoro dipendente o assimilato ai sensi del TUIR.

La regola di chiusura della Circolare n. 1/E

"La maggiorazione non spetta ... nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media degli

occupati del periodo d'imposta precedente, ossia un «decremento occupazionale complessivo» ... nonché nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato)".

3.1 Il calcolo della media occupazionale (ULA)

Per verificare l'aumento della base occupazionale, il calcolo delle medie occupazionali — sia dei dipendenti a tempo indeterminato sia del numero complessivo dei dipendenti nel 2024 — va effettuato sommando i rapporti tra il numero di giorni di lavoro previsti contrattualmente per ciascun dipendente e 365. Come specificato nella Relazione illustrativa al DM 25.6.2024, tale calcolo consente di individuare le c.d. Unità Lavorative Annue (ULA).

Esempio 2 della Circolare n. 1/E — verifica del doppio incremento

La Alfa Srl, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2024 dispone di:

- 2 dipendenti a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui uno impiegato per 365 giorni e l'altro per 180 giorni (a causa di dimissioni intervenute nel 2024);
- 1 dipendente a tempo determinato, impiegato per 90 giorni dall'1.6.2024.

Nel 2025 sono stati assunti 2 lavoratori a tempo indeterminato impiegati a tempo pieno: il numero di lavoratori a tempo indeterminato presenti al 31.12.2025 è quindi pari a 3.

Verifica	Calcolo e risultato
1ª verifica — incremento occupazionale	Media occupazionale 2024 (tempo indeterminato): 365/365 + 180/365 = 1,49 Dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2025: 3 > 1,49 → incremento occupazionale verificato.

Verifica	Calcolo e risultato
2ª verifica — incremento occupazionale complessivo	Media occupazionale 2024 (indeterminato + determinato): 365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74 Dipendenti totali al 31.12.2025: 3 > 1,74 → incremento occupazionale complessivo verificato.

Essendosi verificato sia l'incremento occupazionale che l'incremento occupazionale complessivo, alla società spetta la maxi deduzione.

3.2 Ulteriori precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

- l'incremento occupazionale va considerato **al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- rilevano, ai fini dell'incremento occupazionale, i dipendenti il cui contratto sia stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2025;
- i lavoratori a tempo parziale rilevano in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL;
- i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti, qualora la società stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato.

Distacco di personale e contratto di somministrazione

Fattispecie	Regola applicabile
Impresa distaccataria	Non rilevano i dipendenti a tempo indeterminato "in distacco".
Impresa distaccante	Rilevano i dipendenti a tempo indeterminato "in distacco". Non rilevano invece i dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2024 e distaccati all'estero, dalla data del distacco fino alla cessazione dei relativi effetti.
Contratto di somministrazione	La tipologia contrattuale va identificata in base al rapporto con il somministratore. La maggiorazione spetta all'impresa utilizzatrice per i lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato dal somministratore, in proporzione alla durata del rapporto presso la stessa impresa utilizzatrice.

4. DETERMINAZIONE DEL COSTO AGEVOLABILE E DELLA MAGGIORAZIONE

In presenza di un incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la maggiorazione del 20% è individuato nel **minore importo** tra:

- il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato, risultante alla voce B.9) di Conto economico;
- l'incremento del costo complessivo del personale, risultante alla voce B.9) di Conto economico, rispetto a quello del 2024 (esercizio in corso al 31.12.2024).

MAGGIORAZIONE (20%) 2025
su minor importo tra

Costo effettivo nuovi assunti a tempo indeterminato	Incremento costo complessivo del personale rispetto al 31.12.2024

Schema di determinazione della maggiorazione del costo del lavoro

4.1 Quali voci di costo rilevano

Come chiarito nella Circolare n. 1/E, per individuare gli elementi di costo "effettivo" e "complessivo" va fatto riferimento al **dato contabile**, senza considerare l'ammontare deducibile ai fini del reddito d'impresa.

Voci di costo	Dettaglio
Vanno considerati	• Salari e stipendi (elementi fissi e variabili della retribuzione per legge/contratto); • oneri sociali a carico del dipendente e indennità; • oneri sociali a carico del datore di lavoro; • accantonamenti a fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR; • tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente che non trovino più appropriata collocazione alla voce B.14).
Sono esclusi	Gli oneri rilevati in altre voci di Conto economico: • buoni pasto, • aggiornamento professionale dei dipendenti, • vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, • auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Per i soggetti che non adottano lo schema "ordinario" di Conto economico (ad es. IAS adopter, imprese assicurative, intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 136/2015), vanno

considerate le voci di costo del personale che, in caso di adozione dello schema ordinario, sarebbero confluite nella voce B.9). Per i soggetti senza obbligo di bilancio (contabilità semplificata, lavoratori autonomi), vanno identificati gli oneri sostenuti con caratteristiche corrispondenti a quelle della voce B.9).

Imputazione temporale dei costi

- I costi sono imputati secondo il principio di competenza, oppure secondo il principio "misto" cassa/competenza per i lavoratori autonomi (cassa per i costi "ordinari", competenza per il TFR).
- I soggetti che utilizzano il principio di cassa devono **conservare la documentazione contabile** utile a dimostrare l'ammontare dei costi "pagati".
- Non sussiste alcun costo relativo all'incremento occupazionale se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2025 risulta pari o inferiore alla media occupazionale 2024.

4.2 Regole particolari per il calcolo del costo

- il costo riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato va **determinato analiticamente per ciascuna unità di personale**, identificando le singole voci di costo rilevate alla voce B.9) direttamente connesse all'attività svolta dal personale neoassunto;
- nel calcolo dell'incremento di costo complessivo vanno considerate tutte le spese sostenute per rapporti di lavoro, anche regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato;
- in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in indeterminato, rileva il costo sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione;
- per determinare il costo complessivo non devono essere inclusi: il costo del personale 2024-2025 riferito a dipendenti trasferiti per operazioni straordinarie; gli oneri da IFRS 2 (piani di stock option); gli accantonamenti per premi e altre forme di remunerazione rilevate alle voci B.9.a) e B.9.e).

5. ENTI NON COMMERCIALI E ATTIVITÀ A TASSAZIONE FORFETARIA

5.1 Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, la maggiorazione spetta esclusivamente per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale. In presenza di dipendenti impiegati promiscuamente sia nell'attività commerciale che in quella istituzionale, la maggiorazione del costo va determinata in proporzione al seguente rapporto:

$$\frac{\textit{ricavi e proventi dell'attività commerciale}}{\textit{ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi}}$$

5.2 Soggetti con redditi determinati anche forfetariamente

Per i soggetti che esercitano anche attività a tassazione forfetaria, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione impiegato promiscuamente tra attività a reddito analitico e attività a reddito forfetario spetta in proporzione al rapporto:

$$\frac{\textit{ricavi e proventi dell'attività a reddito ordinario}}{\textit{ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi}}$$

6. LA MAGGIORAZIONE DEL 30% PER LE CATEGORIE MERITEVOLI DI TUTELA

Il costo rilevante è incrementato di un ulteriore 10% — per un totale del **30%** — per i nuovi assunti appartenenti alle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela individuate dall'Allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023.

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

- Lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99, Regolamento UE n. 651/2014.

- Persone con disabilità (L. n. 68/99); persone svantaggiate (L. n. 381/91); ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute o internate; condannati/internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno (art. 21, L. n. 354/75).
- Donne con almeno 2 figli minori di 18 anni, o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai fondi strutturali UE.
- Donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificati, da cui sia derivata deformazione o sfregio permanente del viso accertato dalle competenti Commissioni mediche.
- Giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (art. 27, c. 1, DL n. 48/2023).
- Lavoratori con sede di lavoro in Regioni con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27, o tra il 75% e il 90% con tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
- Già beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e privi dei requisiti per l'Assegno di inclusione.

In presenza sia di lavoratori "ordinari" (maggiorazione 20%) sia di lavoratori "meritevoli di tutela" (maggiorazione 30%), qualora l'incremento del costo complessivo del personale risulti inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, l'incremento di costo complessivo (che in tal caso costituisce il limite da utilizzare) va ripartito tra le due categorie di lavoratori in proporzione al costo di nuova assunzione di ciascuna di esse — come illustrato negli esempi 2, 3 e 5 più avanti.

7. Effetti della maggiorazione su ROL, CPB e acconti

7.1 Effetti sul ROL

La deduzione maggiorata incide, riducendolo, sul ROL (risultato operativo lordo) rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR. Si tratta di un effetto indiretto

ma rilevante, da tenere in considerazione nella pianificazione fiscale dei soggetti con significativi oneri finanziari.

7.2 Effetti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Ai fini del CPB (per le proposte elaborate per il biennio 2025-2026), la maxi deduzione costo del lavoro segue — analogamente a plusvalenze/sopravvenienze attive, minusvalenze/sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili/perdite da partecipazioni — un duplice regime:

- **non va considerata** nella determinazione del reddito d'impresa di riferimento per l'elaborazione della proposta al contribuente (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024);
- **il saldo netto** tra plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro e utili/perdite da partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024).

Reddito concordato
± saldo netto plus/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, perdite su crediti, utili/perdite da partecipazione in società di persone o capitali, maggiorazione costo del lavoro
– perdite fiscali pregresse
= reddito d'impresa da dichiarare

Schema di determinazione del reddito concordato ai fini CPB

7.3 Determinazione degli acconti 2026

L'art. 1, comma 400, della Legge n. 207/2024 dispone che, per la determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2026 con il **metodo storico**, si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della maxi deduzione. È quindi necessario **rideterminare il reddito 2025 senza tener conto dell'agevolazione**. La maxi

deduzione non va considerata neppure nel caso in cui l'acconto 2026 sia determinato con il metodo previsionale.

8. La compilazione del modello REDDITI 2026

Il prospetto seguente riepiloga, per ciascuna tipologia di modello, il quadro, il rigo e i codici/campi da utilizzare per l'indicazione della maxi deduzione.

Modello	Quadro / Rigo	Codici / campi
REDDITI PF / SC	Quadro RF — Rigo RF55 ("Altre variazioni in diminuzione")	Codice "66" → maggiorazione 20% Codice "67" → maggiorazione 30%
REDDITI PF / SP	Quadro RG — Rigo RG22 ("Altri componenti negativi")	Codice "53" → maggiorazione 20% Codice "54" → maggiorazione 30%
REDDITI PF (lavoratori autonomi)	Quadro RE — Rigo RE11 (Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato)	Campi 1 e 3 → maggiorazione 20% Campi 2 e 3 → maggiorazione 30%

Quadri, righi e codici per l'indicazione della maxi deduzione nel modello REDDITI 2026 (il quadro RG e il quadro RE non sono presenti nel modello REDDITI SC)

9. La compilazione del modello ISA 2026

Ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la maggiorazione segue regole differenziate per imprese e lavoratori autonomi:

- **per le imprese**: la maxi deduzione non va riportata al rigo F14 “Spese per lavoro dipendente ...”, ma va ricompresa al rigo F17 “Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative”, campo 1, ed evidenziata separatamente al campo 4 “di cui maggiorazioni fiscali”;
- **per i lavoratori autonomi**: la maxi deduzione non va riportata nel quadro H, né al rigo H11 (destinato alle spese per lavoro dipendente e assimilato) né in alcun altro rigo.

10. Esemplificazioni numeriche e compilazione dei quadri

Di seguito si riproducono i cinque casi applicativi elaborati nella prassi, con la ricostruzione analitica — in forma tabellare — dei righi e dei campi compilati nei rispettivi modelli dichiarativi.

Esempio 1 — Società di capitali, soli dipendenti “ordinari”

Dati della Capitale Srl

La Alfa Srl presenta le seguenti nuove assunzioni nel 2025:

Nuove assunzioni	Costo effettivo
Dipendenti “ordinari” (maggiorazione 20%)	€ 25.000
Costo totale nuove assunzioni	€ 25.000

Incremento del costo complessivo del personale dipendente: **€ 32.000**.

La maggiorazione va determinata sul minor importo tra il costo effettivo (25.000) e l’incremento del costo complessivo (32.000):

€ 25.000 × 20% = € 5.000

Compilazione — Quadro RF del modello REDDITI 2026 SC

Codice utilizzato	Importo (maggiorazione 20%)
66	**€ 5.000**

Rigo RF55, campo codice "66" (maggiorazione 20%) — importo € 5.000

Compilazione — Quadro F del modello ISA 2026

Campo 1 — Totale oneri diversi	Campo 4 — di cui maggiorazioni fiscali
€ 20.000	**€ 5.000**

Rigo F17: campo 1 (totale) e campo 4 "di cui maggiorazioni fiscali" evidenziano l'importo della maxi deduzione

Esempio 2 — Società di persone in contabilità ordinaria, dipendenti "ordinari" e "meritevoli di tutela"

Dati della Rossi Sas

La società, in contabilità ordinaria, presenta le seguenti nuove assunzioni nel 2025:

Nuove assunzioni	Costo effettivo
Dipendenti "ordinari" (maggiorazione 20%)	€ 60.000

Dipendenti “meritevoli di tutela” (maggiorazione 20% + 10%)	€ 35.000
Costo totale nuove assunzioni	€ 95.000

Incremento del costo complessivo del personale dipendente: **€ 88.000**.

La maggiorazione va determinata sul minor importo tra il costo effettivo (95.000) e l’incremento del costo complessivo (88.000). Data la compresenza di dipendenti soggetti a percentuali di maggiorazione differenti, è necessario:

Fase 1 — Incidenza di ciascuna categoria sul costo totale delle nuove assunzioni

Categoria	Incidenza percentuale
Dipendenti “ordinari”	60.000 / 95.000 × 100 = 63,16%
Dipendenti “meritevoli di tutela”	35.000 / 95.000 × 100 = 36,84%

Fase 2 — Ripartizione dell’incremento di costo complessivo (€ 88.000)

Categoria	Quota di costo attribuita
Dipendenti “ordinari”	€ 88.000 × 63,16% = € 55.580,80
Dipendenti “meritevoli di tutela”	€ 88.000 × 36,84% = € 32.419,20

Fase 3 — Maggiorazione spettante per categoria

Categoria	Maggiorazione
Dipendenti “ordinari”	€ 55.580,80 × 20% = € 11.116,16 (arrotondato € 11.116)
Dipendenti “meritevoli di tutela”	€ 32.419,20 × 30% = € 9.725,76 (arrotondato € 9.726)

Compilazione — Quadro RF del modello REDDITI 2026 SP

Codice 66 (mag. 20%)	Codice 67 (mag. 30%)
Codice 66	*Codice 67*
€ 11.116	**€ 9.726**

Rigo RF55: due distinti importi, contraddistinti dai codici “66” e “67”

Compilazione — Quadro F del modello ISA 2026

Campo 1 — Totale oneri diversi	Campo 4 — di cui maggiorazioni fiscali
€ 20.000	**€ 20.842**

Campo 4 = € 11.116 + € 9.726 = € 20.842 (somma delle due maggiorazioni)

Esempio 3 — Stessa fattispecie dell’Esempio 2, ma in contabilità semplificata

Riprendendo i dati dell'Esempio 2, si ipotizzi che la Beta & Gamma Sas sia in contabilità semplificata: in tal caso la maggiorazione non confluisce nel quadro RF ma nel quadro RG.

Compilazione — Quadro RG del modello REDDITI 2026 SP

Codice 53 (mag. 20%)	Codice 54 (mag. 30%)
Codice 53	*Codice 54*
€ 11.116	**€ 9.726**

Rigo RG22: medesimi importi dell'Esempio 2, indicati però con i codici "53" e "54" propri del quadro RG

Resta confermata, anche in questo caso, la compilazione del quadro F del modello ISA con le stesse modalità illustrate per l'Esempio 2 (campo 4 del rigo F17 pari a € 20.842).

Esempio 4 — Lavoratore autonomo, soli dipendenti "ordinari"

Dati di un ingegnere

Il professionista presenta la seguente situazione relativa al 2025:

Nuove assunzioni	Costo effettivo
Dipendenti "ordinari" (maggiorazione 20%)	€ 26.000
Costo totale nuove assunzioni	€ 26.000

Incremento del costo complessivo del personale dipendente: **€ 29.000**.

La maggiorazione va determinata sul minor importo tra il costo effettivo (26.000) e l'incremento del costo complessivo (29.000):

€ 26.000 × 20% = € 5.200

Compilazione — Quadro RE del modello REDDITI 2026 PF

Campo 1 (mag. 20%)	Campo 2 (mag. 30%)	Campo 3 (importo complessivo)
€ 5.200	**—**	**€ 5.200**

Rigo RE11: la maggiorazione del 20% va evidenziata al campo 1 e ricompresa nel campo 3

Nota

La maxi deduzione non va riportata nel quadro H del modello ISA 2026.

Esempio 5 — Lavoratore autonomo, dipendenti "ordinari" e "meritevoli di tutela"

Dati di un geometra

La professionista presenta la seguente situazione relativa al 2025:

Nuove assunzioni	Costo effettivo
Dipendenti "ordinari" (maggiorazione 20%)	€ 28.000
Dipendenti "meritevoli di tutela" (maggiorazione 20% + 10%)	€ 16.000
Costo totale nuove assunzioni	€ 44.000

Incremento del costo complessivo del personale dipendente: **€ 46.000**.

La maggiorazione va determinata sul minor importo tra il costo effettivo (44.000) e l'incremento del costo complessivo (46.000). Diversamente dall'Esempio 2, qui il costo

effettivo risulta inferiore all'incremento complessivo: non è quindi necessaria alcuna ripartizione proporzionale, e la maggiorazione si applica direttamente sul costo effettivo di ciascuna categoria:

Categoria	Maggiorazione
Dipendenti "ordinari"	€ 28.000 × 20% = € 5.600
Dipendenti "meritevoli di tutela"	€ 16.000 × 30% = € 4.800

Compilazione — Quadro RE del modello REDDITI 2026 PF

Campo 1 (mag. 20%)	Campo 2 (mag. 30%)	Campo 3 (importo complessivo)
€ 5.600	**€ 4.800**	**€ 10.400**

Rigo RE11: campo 1 per la quota al 20%, campo 2 per la quota al 30%, campo 3 per il totale ricompreso

Nota

Anche in questo caso, la maxi deduzione (sia al 20% che al 30%) non va riportata nel quadro H del modello ISA 2026.

11. Considerazioni di sintesi

La maxi deduzione costo del lavoro rappresenta, per il periodo d'imposta 2025, un'agevolazione che richiede particolare attenzione su più fronti operativi:

- la corretta individuazione dei dipendenti a tempo indeterminato rilevanti (incluse le ipotesi di apprendistato, conversione contrattuale, distacco e somministrazione);

- il calcolo delle medie occupazionali su base ULA per la verifica del doppio incremento;
- l'individuazione analitica del costo ammesso in deduzione, limitato al minore tra il costo effettivo dei neoassunti e l'incremento del costo complessivo;
- la corretta collocazione dell'importo nei quadri dichiarativi, con le specifiche distinzioni tra modello REDDITI SC, SP e PF e tra quadro RF, RG e RE.

Meritano una sottolineatura finale gli effetti collaterali della maggiorazione, spesso sottovalutati in fase di pianificazione: la riduzione del ROL rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, il trattamento differenziato in sede di Concordato Preventivo Biennale e la necessità di rideterminare il reddito 2025 — depurato dell'agevolazione — per il calcolo dell'acconto 2026, sia con il metodo storico sia con il metodo previsionale.

Smartstudio

Marketing tradizionale: cinque strategie da rivalutare

Negli ultimi vent'anni il mondo del lavoro ha vissuto una trasformazione radicale. Digitalizzazione, social network e, più di recente, intelligenza artificiale hanno ridisegnato le modalità con cui aziende e professionisti cercano, conquistano e fidelizzano i clienti. È un cambiamento che ha aperto opportunità enormi: oggi si può raggiungere in pochi secondi un pubblico che un tempo richiedeva mesi di lavoro, si possono automatizzare processi interi, misurare risultati in tempo reale, personalizzare comunicazioni su scala. Ma questa corsa verso l'efficienza ha portato con sé anche un rischio sottile, spesso sottovalutato: l'abbandono quasi totale di pratiche "analogiche" che, pur essendo nate in contesti meno tecnologici, continuano a possedere una forza relazionale e persuasiva straordinaria.

Tecniche basate sull'ascolto diretto, sulla presenza fisica e sul rapporto umano vengono spesso liquidate come "superate", semplicemente perché non scalabili o non digitalizzabili. Non generano un numero misurabile in una dashboard, non alimentano un funnel, non si prestano a un A/B test. Eppure, proprio per questo, oggi valgono più di ieri: in un'epoca in cui la concorrenza online è altissima e i rapporti sono sempre più filtrati da schermi e algoritmi, chi torna a usare alcuni di questi strumenti tradizionali ottiene un vantaggio competitivo spesso inatteso, perché si muove in uno spazio che quasi nessuno presidia più.

Non si tratta di rinnegare gli strumenti digitali, che restano insostituibili per efficienza e portata, ma di reintrodurre accanto ad essi alcune pratiche relazionali che il digitale non può replicare. Rispolveriamo allora cinque comportamenti, molto diffusi nel secolo scorso ma oggi ingiustamente messi da parte, che conservano ancora una grande efficacia — e che, se reintegrati con criterio in una strategia di marketing moderna, possono fare la differenza tra un contatto occasionale e una relazione di lungo periodo.

1. La visita di cortesia al cliente

Fino ai primi anni Duemila era del tutto normale che un professionista o un consulente si presentasse di persona presso l'ufficio del cliente, anche senza un appuntamento formale. Non lo faceva per proporre un'estensione dei servizi offerti, ma semplicemente per "farsi

vedere", per aggiornare il cliente sulle novità della propria attività o, più spesso, per ascoltare esigenze nuove che altrimenti non sarebbero mai emerse. Queste visite, spesso accompagnate da un caffè informale di venti o trenta minuti, erano molto più di un gesto di cortesia: erano un vero e proprio strumento di intelligence relazionale.

In un'epoca in cui i rapporti erano meno mediati dalla tecnologia, la presenza fisica aveva un valore che andava ben oltre il contenuto del messaggio scambiato: comunicava serietà, dedizione e un genuino desiderio di costruire una relazione stabile nel tempo, non solo una transazione. Il cliente percepiva che qualcuno gli stava dedicando tempo reale, non un modello preconfezionato di comunicazione.

Oggi questo tipo di contatto è stato in gran parte sostituito da e-mail standardizzate, newsletter automatiche, messaggi via LinkedIn o telefonate rapide incastrate tra un impegno e l'altro. Sono tutti strumenti utili e necessari, ma hanno un limite evidente: sono freddi, impersonali e non lasciano il segno. Il destinatario li scorre, li archivia, e nella maggior parte dei casi li dimentica nel giro di pochi minuti.

Eppure l'effetto di una presenza fisica resta impagabile: rassicura, permette di cogliere esigenze non dichiarate che il cliente non avrebbe mai scritto in un'e-mail, crea un clima di fiducia e fa emergere situazioni — un dubbio, un'insoddisfazione, un progetto futuro — che difficilmente verrebbero espresse in un contatto digitale. Tornare a programmare visite di cortesia, anche saltuarie e mirate ai clienti di maggior valore, può diventare un vantaggio competitivo importante proprio perché quasi nessuno, oggi, lo fa più.

2. La lettera o il biglietto scritto a mano

In un'epoca predigitale, ricevere una lettera o un biglietto scritto a mano da un professionista non era un evento così straordinario, ma era comunque un gesto che lasciava traccia. Poteva essere un messaggio di ringraziamento per la fiducia accordata, un augurio per un traguardo raggiunto, o semplicemente un pensiero in occasione di una ricorrenza personale o professionale. L'impatto era fortissimo: chi riceveva quella comunicazione percepiva un'attenzione speciale, dedicata proprio a lui e a nessun altro.

Questo tipo di comunicazione, curata nei dettagli — dalla scelta della carta alla grafia, fino al tono scelto per le parole — trasmetteva autenticità, personalizzazione e calore umano. Non era un messaggio replicabile in serie: era, per definizione, un pezzo unico, e proprio per questo veniva conservato, mostrato, ricordato.

Oggi, invece, siamo sommersi da notifiche, messaggi istantanei e comunicazioni automatiche che finiscono archiviate senza nemmeno essere lette fino in fondo. La casella di posta di un imprenditore o di un manager riceve decine, se non centinaia, di messaggi al giorno: la maggior parte viene eliminata dopo un rapido sguardo al mittente e all'oggetto.

Riprendere l'abitudine della lettera o del biglietto scritto a mano significa sorprendere positivamente il cliente, differenziandosi da una concorrenza che punta quasi esclusivamente sulla velocità e sulla quantità. Non è necessario applicarla a ogni contatto: basta riservarla ai momenti che contano davvero — la chiusura di una collaborazione importante, un anniversario, un traguardo condiviso — perché il gesto conservi tutto il suo valore simbolico.

3. L'organizzazione di eventi conviviali

Cene aziendali, piccoli ricevimenti o incontri informali tra clienti e professionisti erano, fino a pochi anni fa, strumenti potentissimi di networking e fidelizzazione. Non avevano come unico obiettivo quello di fare business, ma piuttosto quello di creare un contesto in cui le persone potessero conoscersi meglio, scambiarsi esperienze, scoprire interessi comuni e costruire legami che andavano ben oltre la singola transazione economica.

Un pranzo condiviso, una serata informale o anche un semplice aperitivo diventavano occasioni per generare fiducia, rompere le barriere formali del rapporto professionale e dare vita a relazioni più solide e autentiche. Con l'arrivo dei webinar, delle dirette streaming e degli eventi online, questa dimensione conviviale è stata progressivamente ridotta fino quasi a scomparire dalle strategie di molti professionisti.

Gli strumenti digitali permettono certamente di raggiungere più persone in meno tempo, con un investimento economico contenuto, ma sacrificano le dinamiche emotive e relazionali che restano il vero motore della fiducia. L'esperienza del "condividere una tavola" resta insostituibile: non può essere replicata da una diretta Zoom o da un evento su Teams, perché implica una dimensione sensoriale ed emotiva fatta di dettagli minimi ma decisivi — la stretta di mano, il tono di voce, i sorrisi, i gesti, i silenzi. Sono proprio questi dettagli, apparentemente marginali, a contribuire a cementare la fiducia in modo molto più duraturo di qualsiasi contenuto online.

Riprendere a organizzare piccoli momenti conviviali — non necessariamente costosi o formali, spesso basta un aperitivo con un gruppo ristretto di clienti selezionati — è un

investimento che ripaga nel tempo in termini di credibilità, autorevolezza e continuità delle relazioni professionali.

4. Il passaparola incentivato e curato

Prima della diffusione massiccia delle recensioni online, il principale motore di acquisizione di nuovi clienti era il passaparola diretto. Un cliente soddisfatto diventava spontaneamente ambasciatore del professionista, raccontando ad amici, colleghi e conoscenti la propria esperienza positiva, con una credibilità che nessuna pubblicità poteva eguagliare.

Molti professionisti, consapevoli del valore di questo meccanismo, lo rafforzavano attivamente con piccole attenzioni: ringraziamenti personalizzati, telefonate di cortesia, sconti dedicati o gesti simbolici che facevano sentire il cliente apprezzato e riconosciuto. Si generava così un circolo virtuoso: il cliente gratificato parlava con entusiasmo della propria esperienza e portava spontaneamente nuovi clienti, senza che questo richiedesse alcun investimento pubblicitario.

Oggi il passaparola è stato in gran parte inglobato nelle logiche impersonali delle piattaforme digitali, dove prevalgono recensioni anonime, spesso generiche e talvolta perfino sospette. La loro efficacia, pur importante per la reputazione online, non può sostituire la forza persuasiva di una raccomandazione diretta, fatta da una persona reale a un'altra persona reale, con un nome e un volto riconoscibili.

Ritornare a coltivare questo meccanismo in modo consapevole, magari incentivandolo con iniziative di ringraziamento dedicate o semplicemente chiedendo esplicitamente ai clienti più soddisfatti di parlarne con chi conoscono, significherebbe restituire autenticità e valore umano a quello che resta, ancora oggi, lo strumento di marketing più potente ed economico a disposizione di un professionista.

5. La consulenza gratuita "face to face"

Offrire il proprio tempo per una chiacchierata senza impegno era, fino a pochi anni fa, una pratica molto diffusa tra i professionisti. Non si trattava soltanto di presentarsi o di farsi conoscere, ma anche di dimostrare concretamente competenza, capacità di ascolto e disponibilità reale verso i bisogni del cliente. Spesso un incontro di un'ora bastava per stabilire un rapporto di fiducia che avrebbe poi aperto la strada a collaborazioni durature nel tempo.

Oggi la consulenza gratuita è stata in gran parte digitalizzata e sostituita da strumenti come e-book, webinar registrati, guide scaricabili o contenuti informativi messi a disposizione online, spesso in cambio di un semplice indirizzo e-mail. Sono strumenti utili per costruire autorevolezza su larga scala, ma restano impersonali, incapaci di replicare la forza di uno sguardo diretto e di una conversazione sincera, costruita sulle esigenze specifiche di quella persona.

Incontrare davvero qualcuno, dedicandogli attenzione esclusiva e tempo reale, resta un gesto che produce un impatto molto più forte e duraturo di qualsiasi contenuto scaricabile. In un mercato saturo di offerte e di “contenuti gratuiti” disponibili con un clic, l’unica vera scarsità rimasta è l’attenzione umana. Chi decide di investire tempo nella relazione diretta offre al cliente qualcosa che non si può automatizzare né replicare: la sensazione di contare, di essere ascoltato, di avere davanti un professionista autentico. Ed è proprio questo, alla fine, a fare la differenza tra un contatto passeggero e un cliente fedele.

Conclusione: integrare, non sostituire

Nessuna di queste cinque pratiche propone un ritorno al passato in senso nostalgico, né tantomeno un abbandono degli strumenti digitali che restano oggi imprescindibili per efficienza, misurabilità e capacità di raggiungere un pubblico ampio. Il punto non è scegliere tra digitale e analogico, ma riconoscere che i due piani rispondono a esigenze diverse e complementari: il digitale scala, l’analogico costruisce fiducia profonda; il digitale raggiunge molte persone, l’analogico ne trattiene poche ma per molto più tempo.

Proprio perché la maggior parte dei concorrenti ha abbandonato quasi del tutto queste pratiche, chi le reintroduce con criterio — scegliendo i clienti giusti, i momenti giusti, la misura giusta — si distingue immediatamente in un contesto in cui tutti comunicano allo stesso modo, con gli stessi strumenti, con gli stessi toni. La presenza fisica, la scrittura a mano, la convivialità, il passaparola coltivato e l’ascolto dedicato non sono tecniche superate: sono, semmai, un vantaggio competitivo silenzioso, a disposizione di chi ha ancora voglia di usarlo.

Le prossime scadenze

27 luglio 2026	**IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI** Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
29 luglio 2026	**BILANCIO - DEPOSITO** Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.
31 luglio 2026	**ROTTAMAZIONE QUINQUIES - VERSAMENTO** Termine di versamento della 1ª e/o unica rata.
1° agosto 2025	**CONTENZIOSO – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI** Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
20 agosto 2025	**VERSAMENTO RITENUTE** Termine ultimo entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.
	REDDITI 2025 Termine ultimo entro cui versare la rata relativa alle imposte e i contributi dovuti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali devono versare l'Iva a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Termine per effettuare il versamento della seconda rata del contributo minimo per il 2025.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

Termine per effettuare il versamento della seconda rata del contributo minimo per il 2025.